

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 26 del 20/05/2021

Oggetto : CONFERMA DEL "DOCUMENTO UNITARIO 2020" E RISCONTRO AL PARERE DELL'AGCM SUL MEDESIMO..

L'anno duemilaventuno , il giorno venti del mese di Maggio , alle ore 19:25 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 29 - Totale assenti n. 4

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Vice Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Conferma del "Documento unitario 2020" e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 27 del 29/04/2021, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

"OGGETTO: Conferma del "Documento unitario 2020" e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rimini è attualmente socio unico di "**Rimini Holding s.p.a.**" (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "**RH**"), società strumentale "in house", costituita nel 2010, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione, non nei confronti del pubblico, ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l'esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH (<http://www.riminiholding.it/>);
- che in data 26/11/2020 l'amministratore unico di RH - nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune di Rimini ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) del periodo 2020-2022 - ha formulato al medesimo Comune, per supportarlo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016, una "Proposta di documento unitario 2020, composta da:
 - 1) *proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e*
 - 2) *proposta di ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2019 e di p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse"; nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, anche solo "Proposta di documento unitario 2020" di RH,*contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:
 - a) il resoconto di quanto fatto da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella "proposta di p.d.r.p. 2019" sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con

esclusione, quindi, delle società per le quali la “*proposta di p.d.r.p. 2019*” di RH prevedeva il “*mantenimento tal quale*” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci di RH (20/12/2019) e la data di riferimento (26/11/2020) del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);

- b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso RH, alla data del 31/12/2019, con la contestuale identificazione della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono la “*proposta di piano di razionalizzazione periodica 2020*” - “*proposta di p.d.r.p. 2020*” - al paragrafo “C”);

- che il Comune di Rimini ha quindi “inserito” tale “proposta” in un proprio documento, più ampio, predisposto dalla propria U.O. Organismi Partecipati, che ha considerato, in termini sia di “resoconto”, sia di nuova “ricognizione” nonché come eventuale nuovo “piano di razionalizzazione periodica”, anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall’ente (senza l’intermediazione di RH), denominato

“Documento unitario 2020”, composto da:

1. *relazione sull’attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018)*

e

2. *ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019*

e

p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse”;

nel prosieguo del presente atto definito, per praticità, “*Documento unitario 2020*”, contenente:

3. il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di “razionalizzazione periodica” previste nel “*piano di razionalizzazione periodica (p.d.r.p.) 2019*”, per ciascuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall’ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste - con esclusione, quindi, delle società per le quali il medesimo “*p.d.r.p. 2019*” prevedeva il “*mantenimento tal quale*” ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione - tra la data di relativa approvazione da parte dell’ente (15/12/2019) e la data di riferimento (26/11/2020) del “resoconto” stesso (paragrafo “B”);
 4. la “*ricognizione 2020*” delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2019, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall’amministrazione comunale attraverso l’ “assessore agli organismi partecipati” - della relativa “detenibilità” o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione, con le relative azioni proposte, che, nel loro insieme, costituiscono il nuovo “*p.d.r.p. 2020*” - “*piano di razionalizzazione periodica 2020*” - paragrafo “C”;
- che il “*Documento unitario 2020*” - che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall’ente attraverso RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di “rendicontazione 2019” e “ricognizione 2020”, con conseguente “ipotesi di razionalizzazione 2020”), l’analoga “*Proposta di documento unitario 2020*” di RH sopra indicata - è stato approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.63 del 15/12/2020, nella quale è stato espressamente previsto che <<ove nelle successive fasi di verifica del “*Documento unitario 2020*” da parte delle competenti autorità”, fossero state “rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato “prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza”;

- che il medesimo “Documento unitario 2020” è stato immediatamente trasmesso, come previsto dal D.Lgs.175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna e sarà inviato al M.E.F. (attraverso il portale “*patrimonio della p.a. partecipazioni*”), entro il termine - attualmente fissato - del 28/05/2021, nell’ambito della “*rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2019*”, mentre la “*Proposta di documento unitario 2020*” è stata approvata dalla conseguente assemblea ordinaria dei soci di RH del 18/12/2020;
- che in merito al contenuto del sopra indicato “*Documento unitario 2020*” e, più precisamente, della “*ricognizione 2020*” e del conseguente “*p.d.r.p. 2020*”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo del presente atto, “AGCM” o “Autorità”) nell’adunanza del 23/03/2021 ha reso un proprio parere (rif. n.S4152 del 23/03/2021, a corredo del presente atto al n.2), inviato al Comune di Rimini con pec in data 29/03/2021, ai sensi dell’articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287, che testualmente recita:
 1. “*L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.*”
 2. *L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.*
 3. *Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*”;
- che nel suddetto parere, inviato negli stessi giorni anche agli altri due soci pubblici (ovvero la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna) - dopo aver “ricostruito” la compagine sociale della partecipata indiretta “Rimini Congressi s.r.l.” (nel prosieguo del presente atto, “RC”) e di “Italian Exhibition Group s.p.a.” (nel prosieguo del presente atto, “I.E.G.”), riportate nei due prospetti posti a corredo della “*relazione-proposta*” di RH del 28/04/2021 di seguito indicata, e la qualificazione di RC data dal Comune nel suddetto “*Documento unitario 2020*” [*<<La società, partecipata...da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. per il 35,58%), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%), è la loro holding (“pura”) di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni nei due settori fieristico (con il 49% circa del capitale sociale di “I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a.” - già “Rimini Fiera s.p.a.” - “RF”) e congressuale (con l’81% circa del capitale sociale della “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”, per brevità “SdPC”) e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l’esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio*] – AGCM:
 - a) ha rilevato che il Comune di Rimini, confermando quanto già riferito nell’ambito della precedente ricognizione annuale e del relativo piano di razionalizzazione (ovvero nel precedente “*Documento unitario 2019*”), considera esplicitamente RC non sottoposta a controllo pubblico congiunto e ritiene, pertanto, che I.E.G. non rientri nella categoria delle “*partecipazioni societarie indirette*”, da sottoporre alla ricognizione propedeutica al “*piano di razionalizzazione annuale*”;
 - b) ha contestato tale valutazione dell’assetto societario, ribadendo quanto già comunicato - con riferimento al precedente “*Documento unitario 2019*” del Comune - con il proprio precedente parere rif. n.AS1667 (alias S3836, ante pubblicazione sul Bollettino di AGCM)

del 04/02/2020 (reso ai sensi del medesimo articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287, nell'adunanza del 04/02/2020 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 07/02/2020), in merito al fatto che RC sarebbe soggetta al controllo congiunto dei tre soci pubblici Comune di Rimini (attraverso RH), Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna e, in forza di tale controllo, I.E.G. dovrebbe essere considerata una "partecipazione indiretta" dei medesimi tre soggetti ex art.2, lettera "g", del D.Lgs. 175/2016, in virtù:

- b.1) della "previsione statutaria" (che in realtà non è contenuta nello statuto di RC - ma nella descrizione sostanziale dell'attività svolta dalla stessa RC, indicata dal Comune nel proprio "Documento unitario 2020") secondo la quale RC "svolge, per conto ed a favore dei tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni", avendo quindi, "come fine statutario, proprio quello della gestione unitaria delle partecipazioni" e ciò lascerebbe intendere - secondo AGCM "la presenza di un controllo congiunto dei tre soci pubblici, peraltro confermato dall'analisi dei voti espressi dai tre soci in maniera identica - fatta eccezione per un unico caso di astensione di uno di essi - nelle assemblee di RC negli ultimi tre anni";
- b.2) della conferma di tale qualifica formulata anche dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con la propria delibera n.44/2018 (in realtà AGCM richiama una delibera della CdC ER riferita alla C.C.I.A.A. della Romagna, mentre quella riferita al Comune sarebbe la n. 126/2018);
- b.3) del fatto che, nella relazione illustrativa a supporto dell'operazione di "fusione per incorporazione di SdPC (Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.) in RC", attuata il 22/12/2020, l'amministratore unico di entrambe le società coinvolte nell'operazione ha indicato che questa trae origine dall'esigenza dei soci pubblici di attuare una razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;
- b.4) del fatto che la Provincia di Rimini, nel proprio "piano di razionalizzazione periodica 2020", riferito alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, ha indicato che RC è sottoposta a "controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti";
- c) ha sostenuto che il Comune, attraverso RC, controllata congiuntamente insieme agli altri due relativi soci pubblici sopra indicati, deterrebbe una partecipazione indiretta in I.E.G. e, sulla base di questo presupposto,
- d) ha reiterato i rilievi già formulati con il suddetto proprio precedente parere del 04/02/2020 in merito all'intervenuta acquisizione, nel 2018, senza che di tali acquisizioni sia pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs.175/2016 (che prevede che "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n.287") e al successivo mantenimento, da parte di I.E.G., di partecipazioni societarie in due società operanti nel settore degli allestimenti fieristici (le partecipazioni, acquisite da I.E.G. nel 2018, del 60% della società "Prostand s.r.l." e, per il tramite di quest'ultima, del 100% della "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.", società poi estintasi in data 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in "Prostand s.r.l."), ritenendo:
 - d.1) tale mantenimento non coerente con l'articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016 (secondo cui le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società "aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di

eventi fieristici“) *“e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere”* e sostenendo che le “manifestazioni fieristiche” (organizzate dalle società aventi per oggetto prevalente l’attività fieristica) sarebbero *“eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all’interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni in genere”* (come già sostenuto, senza successo, in sede di ricorso amministrativo di primo grado, di seguito indicato);

- d.2) che *“tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione”* (da parte di I.E.G.);
- d.3) che, in tale ottica, debba anche essere *“razionalizzato l’oggetto societario di IEG, rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando l’attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere”*;
- e) ha assegnato, ai sensi dell’articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, al Comune di Rimini il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 28/05/2021) per comunicare alla stessa Autorità le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso (al T.A.R. Emilia-Romagna) entro i successivi trenta giorni;

CONSIDERATO:

- che nell’ambito dell’attività di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell’ente svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune e, soprattutto, in qualità di soggetto che ha formulato e proposto all’ente - quanto meno per la parte inerente alle partecipazioni societarie da esso detenute per il suo tramite (coincidente con la *“Proposta di documento unitario 2020”* sopra indicata) - il *“Documento unitario 2020”* contestato dall’AGCM, in data 28/04/2021 l’amministratore unico di RH ha presentato all’ente la *“relazione-proposta”* prot. n.106U/a mano (allegata al presente atto - con i relativi n.6 “documenti a corredo” - quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**), avente ad oggetto <<*Proposta di:*
 - a) *conferma del “Documento unitario 2020” del Comune di Rimini e*
 - b) *riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo*>>;
- che nella suddetta *“relazione-proposta”* RH ha evidenziato i seguenti numerosi ed importanti aspetti:
 - f) il *“Documento unitario 2020”* sopra richiamato:
 - f.1) ha identificato preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della *“razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie”* in questione (nel paragrafo *“A”*);
 - i precedenti quattro analoghi *“piani”* [*“p.o.r. 2015”* (*“piano operativo di razionalizzazione”* del 31/03/2015), *“p.d.r.s. 2017”* (*“piano di revisione straordinaria”* del 28/09/2017), *“p.d.r.p. 2018”* (*“piano di razionalizzazione periodica 2018”* del 13/12/2018) e *“p.d.r.p. 2019”* (*“piano di razionalizzazione periodica 2019”* del 17/12/2019)] predisposti ed approvati dall’ente precedentemente (rispettivamente nei paragrafi *“A.1”*, *“A.2”*, *“A.3”* e *“A.4”*);
 - il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall’ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni del precedente *“p.d.r.p. 2019”* (al paragrafo *“B”*);

- gli orientamenti e i rilievi della “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai quattro “piani” di “razionalizzazione/revisione” adottati precedentemente dall’ente (nel paragrafo “C.1”);
 - l’ambito di riferimento (o “perimetro oggettivo”) della “ricognizione 2020” e dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica 2020” ad essa conseguente (nel paragrafo “C.2”);
 - i criteri di redazione della “ricognizione 2020” e dell’eventuale “piano di razionalizzazione periodica 2020” ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni “dismissive” compiute dall’ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni di tutti i tre precedenti “piani” precedentemente adottati (nel paragrafo “C.3”);
 - le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di “ricognizione 2020” ed eventuale “razionalizzazione periodica 2020”) di ciascuna società partecipata>> considerata nella “ricognizione 2020” (nel paragrafo “C.4”);
- f.2) ha riportato (al paragrafo “C.5”), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo “C.5.1”) o indirettamente (al paragrafo “C.5.2”), una specifica “scheda”, in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di “razionalizzazione periodica”, azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l’attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - in termini di “risparmi di spesa” attesi dall’attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio “risparmio di spesa” - degli impatti “numerici” attesi);
- f.3) ha riportato, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti tre documenti:
- <<A.1) *rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2019 e relative operazioni di “razionalizzazione periodica 2020” previste*>>;
 - <<A.2) *sintesi della ricognizione periodica 2020 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2019) e del “piano di razionalizzazione periodica 2020” di alcune di esse*>>;
 - <<A.3) *modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti (approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2019*>>;
- f.4) ha riepilogato e riesaminato (al paragrafo “C.1”), in modo ampio ed articolato, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l’ente, su proposta di RH (eccetto che per il “p.o.r. 2015”, predisposto autonomamente), ha adottato, negli analoghi documenti di “ricognizione e razionalizzazione” già approvati precedentemente (“p.o.r. 2015”, “p.d.r.s. 2017”, “p.d.r.p. 2018” e “p.d.r.p. 2019”), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna - in sintesi “C.d.C. E.R.” - e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo “p.o.r. 2015”, in relazione al fatto che costituissero “partecipazioni indirette” solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo “intermedio” controllato dall’ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo “intermedio” partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo,

con riferimento al “*p.d.r.s. 2017*”, relativamente all’esclusione delle società quotate in borsa - come “Hera s.p.a.” - dalla ricognizione propedeutica al piano);

- f.5) ha chiaramente evidenziato (in fondo al paragrafo “A.3”) anche la costruttiva interlocuzione avvenuta - su formale impulso del “collegio dei revisori dei conti” del Comune di Rimini ed a seguito della delibera n.126/2018 dell’08/11/2018 della C.d.C. E.R., di riscontro del “*p.d.r.s. 2017*”, ampiamente e motivatamente controdedotta dall’ente, già nel proprio “*p.d.r.p. 2018*”, come espressamente rimarcato sempre nel medesimo paragrafo “A.3” - in marzo 2019, prima di persona (in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 tra l’ente - in persona del relativo Responsabile U.O. Organismi Partecipati - assistito dall’amministratore unico di RH e la C.d.C. E.R.) e poi per iscritto (con apposito “*documento di sintesi*” del suddetto incontro, inviato il 15/03/2019 dal Comune alla Corte, dietro espressa richiesta di questa e ad oggi rimasto senza riscontro);
- f.6) ha confermato, nella “*ricognizione 2020*” (precisamente nei paragrafi “C.1” e “C.2”), i criteri di individuazione delle “*società a controllo pubblico*” (in particolare di quelle di tipo “*congiunto*”) e delle “*partecipazioni societarie indirette*” già adottati, in tutti i quattro precedenti “piani” approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno indotto l’ente, sia in precedenza (nei piani del 2015, 2017, 2018 e 2019) che attualmente (nel “*p.d.r.p. 2020*”), a considerare alcune società partecipate (“A.M.R. s.r.l. consortile”, “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”, pur incluse nel piano) “*non a controllo pubblico*” (o anche “*prive di controllo pubblico*”) e, di conseguenza, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (non già a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla “ricognizione” propedeutica al “piano” alcune altre società (“I.E.G. s.p.a.”, “Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.”, “Plurima s.p.a.”, “Team s.r.l.”, “A.T.G. s.p.a.” e “Mete s.p.a.”) nel secondo.

Nella “*ricognizione 2020*” la conferma di tali criteri, che tuttavia continuano a non essere allineati a quelli (in parte “nuovi”) individuati, invece, dalla “struttura di monitoraggio e controllo” del M.E.F e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l’Emilia-Romagna), è stata ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche con riferimento all’evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle “società a partecipazione pubblica” e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, T.A.R. Marche) fino ad allora esistente in materia e, soprattutto, anche della giurisprudenza “contabile” (Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) recentemente intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre addotte dal Comune) ed anche in considerazione del fatto che i differenti “criteri” (di individuazione delle “*società a controllo pubblico congiunto*”) definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalle varie sezioni - riunite e regionali - di controllo della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente;

- g) con specifico riferimento ad "I.E.G." (e, conseguentemente, implicitamente, anche alle società da essa controllate e/o partecipate - quali quelle esaminate dall'AGCM) - nella "ricognizione 2020":
- g.1) è stato ribadito quanto già chiarito nei precedenti analoghi "p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", ovvero che I.E.G., essendo (al 31/12/2019 - data di riferimento della "ricognizione 2020" - come anche alle tre date di riferimento delle precedenti tre ricognizioni - ovvero 23/09/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018) controllata da una società (RC) priva di controllo pubblico (per le considerazioni e le motivazioni dettagliatamente espresse nel paragrafo "C.1": in estrema sintesi, pur essendo RC a capitale interamente pubblico, nessuno dei relativi tre soci detiene una quota di partecipazione - al relativo capitale sociale - di maggioranza assoluta o relativa, o di "veto" e i tre soci non sono tra loro "legati" da "patti parasociali" di alcun tipo, né da "comportamenti concludenti" che ne uniformino il comportamento in seno all'assemblea dei soci della società), o, nella peggiore (non creduta) ipotesi, "a controllo pubblico congiunto" (non monocratico), non costituiva (e non costituisce tuttora) una "partecipazione societaria indiretta", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera "g", del D.Lgs.175/2016, e pertanto non doveva essere inserita nella "ricognizione" stessa e, conseguentemente, nell'eventuale "p.d.r.p. 2019" (da questa "qualificazione" deriva l'evidente conseguenza che le operazioni di acquisizione o dismissione di altre partecipazioni societarie - come le due qui in questione, "Prostand" e "Colorcom" - da parte di I.E.G. non rientravano e non rientrano tuttora nell'ambito di applicazione del D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, non dovevano e non devono tuttora essere preventivamente approvate dal Comune di Rimini, come invece sottinteso dall'AGCM);
- g.2) è stato indicato (al paragrafo "C.2") anche che, dal 19/06/2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana e quindi (analogamente, peraltro, a quanto accade, da sempre, per l'altra società quotata nel medesimo M.T.A. partecipata dal Comune di Rimini, ovvero "Hera s.p.a.") da tale data non è più soggetta, per espressa disposizione del D.Lgs.175/2016 (articolo 1, comma 5), alla maggior parte delle disposizioni del medesimo D.Lgs.175/2016, e, in particolare, a quelle degli articoli 24 e 25 (relative, rispettivamente, alla "revisione straordinaria 2017" e alla "razionalizzazione periodica anni 2018 e seguenti") e a quelle dell'articolo 4 (relative alle partecipazioni societarie detenibili dalle pubbliche amministrazioni), invocate, invece, direttamente o indirettamente, dall'Autorità, nel proprio parere del 23/03/2021; per questa ragione, quand'anche - per un qualunque motivo - le considerazioni e le valutazioni formulate da RH e dall'ente e sopra riepilogate risultassero, a posteriori, errate, l'intervenuta quotazione avrebbe comunque "sanato", dal 19/06/2019, la situazione di I.E.G., che, pertanto, non avrebbe più, da tale data, vincoli di sorta, né relativamente al proprio oggetto sociale statutario, né nell'eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, tanto da poter addirittura acquisire o ri-acquisire le stesse partecipazioni che precedentemente l'ente le avesse imposto - o dovuto imporre - di non acquisire o di dismettere);
- h) nel suddetto proprio ultimo parere del 23/03/2021, AGCM ripropone la precedente "sequenza teorica" già sostenuta nel proprio parere del 04/02/2020, riferito al precedente "Documento unitario 2019" del Comune, secondo cui:
- h.1) RC era ed è "società a controllo pubblico congiunto" dei tre soci pubblici Comune di Rimini (attraverso RH), Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna;

- h.2) conseguentemente le società controllate da RC, quali IEG, erano e sono, per i tre soci pubblici, *“società partecipate indirettamente”* ai sensi del D.Lgs.175/2016 e, come tali, i tre soci pubblici dovevano e devono occuparsi, anche preventivamente (con apposite deliberazioni dei rispettivi organi di indirizzo - consigli comunali/provinciali), delle relative *“vicende”* (quali l’acquisizione, da parte di IEG, di ulteriori partecipazioni in altre società - in particolare in quelle operanti nel settore degli allestimenti fieristici, avvenuta nel 2018) e, comunque, a posteriori, della relativa detenibilità o indetenibilità, nei rispettivi *“piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica”*;
- h.3) nei suddetti propri documenti (*“p.d.r.p. 2020”*) i tre enti avrebbero dovuto rilevare la indetenibilità, per essi, indirettamente, attraverso IEG, delle partecipazioni nelle suddette società operanti nel settore degli allestimenti e, conseguentemente, prevederne (e farne attuare da IEG) la dismissione e (al fine di evitare il possibile futuro ripetersi di tali situazioni), razionalizzare (con apposita modifica del relativo statuto, che lo contempla) l’oggetto societario di IEG, limitandolo in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all’organizzazione di fiere, in quanto le attività di allestimenti fieristici non rientrano tra quelle ascrivibili alle finalità istituzionali degli enti locali;
- i) tale teoria di AGCM - su circostanziata proposta di RH del 09/03/2020 - era stata decisamente ed integralmente respinta e controdedotta dal Comune di Rimini (ed anche dagli altri due soci pubblici di RC, a cui AGCM aveva notificato analogo parere *“critico”*), con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, poi impugnata (insieme al *“p.d.r.p. 2019”* e alla D.C.C. n.80 del 17/12/2019 di relativa approvazione), di fronte al T.A.R. E.R. (Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna), in data 26/05/2020, da AGCM (analogamente a quanto fatto nei confronti degli altri due soci pubblici);
- j) la vicenda giudiziaria in questione (relativa al *“Documento unitario 2019”* dell’ente e agli analoghi documenti degli altri due soci pubblici di RC) ha avuto un primo riscontro con la sentenza n.858/01 del 10/12/2018 (pubblicata il 28/12/2020 e posta a corredo della *“relazione-proposta”* di RH sopra indicata) del T.A.R. E.R., che ha integralmente rigettato le censure di AGCM e, viceversa, integralmente accolto le ragioni di merito - non anche le relative *“articolate eccezioni preliminari in rito”*, non esaminate per *“ragioni di economia processuale”*, a fronte dell’infondatezza di merito del ricorso, ma già riproposte nel giudizio amministrativo di secondo ed ultimo grado, di seguito indicato - sostenute dal Comune di Rimini (e, analogamente, dagli altri due convenuti - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), di fatto sopra già indicate, evidenziando chiaramente:
- j.1) prima di tutto, l’infondatezza dell’ipotesi, formulata da AGCM, di *“controllo pubblico congiunto”* da parte del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Romagna su RC e quindi, indirettamente, sulle società IEG, Prostand (società di allestimenti detenuta al 60% da IEG) e Colorcom Allestimenti Fieristici (100%, attraverso Prostand);
- j.2) poi, tra i vari aspetti, come la norma in materia *<<ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale “prevalente” e non già “esclusivo” la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva ... sostenuta dall’Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma>>*;
- j.3) infine, come l’attività fieristica rientri in un contesto concorrenziale nel quale è *“pianamente condivisibile l’assunto della società IEG secondo cui alle società che*

operano nell'organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse";

- k) in sostanza, la richiamata sentenza amministrativa di primo grado del T.A.R. E.R. ha stabilito che:
- k.1) RC non è una società “a controllo pubblico congiunto”;
 - k.2) conseguentemente IEG (e altrettanto vale per Prostand) non è una “partecipazione societaria indiretta” per i tre soci pubblici di RC;
 - k.3) non sussistono motivi che impongano ad IEG di dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite (in Prostand e - originariamente, attraverso questa - in Colorcom), in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza;
 - k.4) conseguentemente, non sussistono motivi, per IEG, per modificare il proprio oggetto sociale statutario;
- l) in data 25/03/2021 AGCM ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza di primo grado, avanti al Consiglio di Stato (al quale anche FederlegnoArredo ha presentato “appello incidentale” in data 23/04/2021), nel quale l’ente si è pertanto costituito e si difenderà (analogamente agli altri due soci pubblici di RC);
- m) con il proprio “nuovo” parere del 23/03/2021, relativo al “Documento unitario 2020” del Comune, AGCM ripropone l’orientamento del proprio precedente parere del 04/02/2020, sollevando argomentazioni (sopra già indicate alla lettera “b”) leggermente diverse da quelle del 2020, ma in parte (quanto meno quelle delle lettere “b.1” e “b.2”) coincidenti con quelle già adottate nel giudizio amministrativo di primo grado, integralmente respinte dal T.A.R. E.R. e comunque da ritenersi tutte ampiamente infondate, come risulta dal relativo analitico e circostanziato esame svolto dall’amministratore unico di RH nella propria suddetta “relazione-proposta”, a cui si rimanda e da intendere qui integralmente richiamate;
- n) per tali ragioni, non sussiste ad oggi alcuna valida motivazione per confutare quanto da sempre sostenuto da RH e dal Comune di Rimini (oltre che dagli altri soci pubblici di RC) e confermato dalla n.858/01 del 10/12/2018 del T.A.R. E.R., in merito al fatto che:
- n.1) RC non sia a “controllo pubblico congiunto”;
 - n.2) le società da essa partecipate (quali IEG) non siano, per il Comune di Rimini, “partecipazioni societarie indirette” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera “g” del D.Lgs.175/2012 (si noti che, come sopra già evidenziato, esse non lo sarebbero comunque, nemmeno nella denegata e non creduta ipotesi in cui RC fosse qualificata come “società a controllo pubblico congiunto”, proprio per il fatto - sopra già evidenziato - che il “controllo pubblico” sarebbe, appunto, “congiunto”, non “monocratico”);
- o) con riferimento al tema dell’attività fieristica svolta da IEG, trova conferma integrale quanto già evidenziato sia da RH che dal Comune in sede di riscontro al precedente parere di AGCM del 04/02/2020, e, dal Comune di Rimini, anche in sede di giudizio amministrativo di primo grado, ovvero che:
- o.1) mentre diversi commi dell’articolo 4 del D.Lgs.175/2016, in diversi casi, analiticamente previsti, impongono che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni svolgano in modo esclusivo determinate attività per poter essere legittimamente detenute (ad esempio le società di “valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico” - articolo 4, comma 3), oppure per poter essere legittimamente classificate come “società in house” (articolo 4, comma 4), oppure, ancora, nel caso delle “società strumentali”, per poter detenere, a loro volta, legittimamente, partecipazioni societarie in altre società (articolo 4, comma 5), al contrario, il comma

7 del medesimo articolo 4, richiamato proprio dall'AGCM, prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società *“aventi per oggetto prevalente (non già esclusivo) la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici”*, consentendo, quindi, a tali società, evidentemente, anche lo svolgimento, diretto o indiretto (attraverso la detenzione di partecipazioni in altre società, quali, nel caso specifico, le due esaminate da AGCM), sia pure in via non prevalente, di altre attività, ad esse connesse (come, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle di *“allestimento di stand fieristici”* esaminate nel caso specifico); peraltro, a ben vedere, anche l'affermazione di AGCM secondo cui le *“manifestazioni fieristiche”* (organizzate dalle società aventi per oggetto prevalente l'attività fieristica) sarebbero *“eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni in genere”* (già sostenuta, senza successo, in sede di ricorso di primo grado), si rivela un'interpretazione che non trova alcun riscontro né nelle disposizioni di legge in questione (D.Lgs.175/2016), né nelle relative relazioni accompagnatorie, né alcuna connessione con gli scopi istituzionali degli enti locali, mentre, volendo avventurarsi in un'interpretazione della *ratio* della norma, pare molto più ragionevole ipotizzare che l'importanza di tali attività (con la conseguente detenibilità della partecipazioni nelle società che le svolgono) sia legata all'importante indotto economico che esse generalmente producono sul territorio di riferimento, la cui *“cura”* rientra pienamente ed espressamente nelle finalità/funzioni istituzionali del Comune e di altri enti locali, quali, ad esempio, la C.C.I.A.A.;

- o.2) pertanto, quand'anche, per qualunque ragione attualmente non nota, I.E.G. avesse dovuto essere assoggettata alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e, quindi, essere inclusa nella *“ricognizione 2020”*, essa sarebbe risultata comunque pienamente detenibile *“tal quale”* (ovvero senza necessità di sottoposizione ad alcuna *“azione di razionalizzazione”*) dal Comune (attraverso RH ed RC), in quanto aveva ed ha per oggetto sociale statutario *“prevalente”* - in base alla relativa modalità di *“previsione statutaria”* (vedasi il relativo estratto, a corredo della *“relazione-proposta”* di RH) - e soprattutto svolgeva e svolge realmente, in modo prevalente (come chiaramente attestato dalla composizione percentuale - circa 67% - dei relativi ricavi risultanti dai rispettivi bilanci di esercizio e consolidati di gruppo ad esse imputabili - vedasi prospetto a corredo della *“relazione-proposta”* di RH), le due attività fieristiche di *“gestione degli spazi fieristici”* e *“organizzazione di fiere”* ammesse dal citato articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016 e richiamate dalla stessa AGCM e, solamente in modo *“non prevalente”* (come *“secondarie”*), altre *“attività connesse o complementari”*, quali quelle di *“allestimenti fieristici”*;
- o.3) conseguentemente - anche a prescindere da quanto sopra illustrato, con riferimento alla qualificazione di RC - l'attività prevalentemente fieristica statutariamente prevista ed effettivamente svolta da I.E.G. è già perfettamente coerente con quanto previsto dal D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, non occorre alcuna modifica del relativo oggetto sociale statutario, né alcuna dismissione della partecipazioni da essa detenute nel settore degli allestimenti fieristici;
- p) in termini più generali, non si può non rilevare perplessità sulla condotta di AGCM, che ha rilevato una presunta violazione, da parte di IEG, dei principi di concorrenzialità, senza riuscire a contestarla adeguatamente direttamente al relativo presunto responsabile (IEG),

sollevando, invece, eccezioni e riserve sulla legittimità degli atti amministrativi di tre PP.AA. che, nell'esame delle rispettive partecipazioni societarie, non avrebbero rilevato, con riferimento a quelle detenute in IEG, tale "criticità" e conseguentemente non si sarebbero adoperate per "correggerla e superarla"; AGCM, peraltro, fonda tale contestazione su una norma (D.Lgs.175/2016) posta anche a tutela della concorrenza, senza, però, esplicitare né argomentare nel merito tale presunta violazione e, soprattutto, entrando in un ambito (quello della verifica dell'aderenza delle partecipazioni societarie detenute da tali PP.AA. ai rispettivi fini istituzionali) che sembra esulare dalle relative competenze, in quanto, per espressa previsione della medesima norma, rientra in quelle di un altro soggetto pubblico (la specifica "struttura di monitoraggio e controllo" istituita, dalla stessa norma, presso il M.E.F.), che finora nulla ha eccepito in merito, con riferimento agli analoghi precedenti "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" degli anni 2017, 2018 e 2019 dell'ente già ricevuti;

q) nell'ottica sopra esposta:

q.1) AGCM non ha preso in alcuna considerazione la sentenza del T.A.R. E.R. sopra indicata - ad essa sfavorevole, per quanto non definitiva e da essa impugnata di fronte al Consiglio di Stato - ritenendo, forse, che possa essere da questo annullata e ribaltata prossimamente, nel giudizio di secondo grado, e, conseguentemente, nelle more di tale giudizio, presumibilmente continuerà a sostenere il proprio orientamento, anche con riferimento ai successivi "piani di razionalizzazione periodica" (alias "documenti unitari") dei tre soci pubblici di RC, a partire da quello del 2020, qui in discussione;

q.2) tale comportamento di AGCM potrà presumibilmente cessare solamente con una sentenza definitiva (di secondo grado) favorevole ai tre soci pubblici di RC, che pertanto si auspica intervenga quanto prima;

r) infine, per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "*Documento unitario 2020*", riepilogate ed integrate nella suddetta "*relazione-proposta*", che allo stato appaiono completamente trascurate da AGCM, ma integralmente confermate dalla sentenza n.858/01 del 10/12/2018 del T.A.R. E.R., i profili di "*contrasto con le vigenti norme di legge*" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 23/03/2021, non paiono sussistere e non sembra quindi necessario imporre ad I.E.G. di dismettere la partecipazione da essa detenuta in "Prostand s.r.l.", né di modificare il proprio statuto sociale (tale seconda "imposizione", quand'anche risultasse davvero necessaria - come sostenuto dall'AGCM - non sarebbe comunque materialmente possibile, da parte della sola RC, ma richiederebbe la condivisione - nell'assemblea straordinaria dei soci di IEG - del voto determinante di altri soggetti ulteriori e diversi da RC, in quanto quest'ultima non detiene e non ha mai detenuto la quota di voti - 2/3, pari al 66,67% - statutariamente necessaria ad approvare tale deliberazione assembleare, a dimostrazione ulteriore, qualora occorresse, dell'insussistenza del controllo, da parte della stessa RC, su tale "aspetto di governance" di I.E.G.);

s) per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, l'amministratore unico di RH ha, pertanto, proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare:

s.1) prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l'integrale conferma della "*Proposta di documento unitario 2020*" (e, in particolare, della "*proposta di ricognizione 2020*" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G.) e, conseguentemente, del "*Documento unitario 2020*" (e, in particolare, della "*ricognizione 2020*" in essa

contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvata con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020;

- s.2) l'integrale rigetto dei rilievi attuali formulati dall'AGCM sul "*Documento unitario 2020*" con il proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021 e la conseguente mancata adesione a quanto da essa richiesto;
- s.3) per "*economia della propria azione amministrativa*", a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<ove nelle successive fasi di verifica del "*Documento unitario 2020*" da parte delle competenti autorità", fossero state "*rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza"*),
- s.3.1) l'integrale rigetto preventivo degli eventuali ulteriori rilievi "futuri" (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli "pregressi" ed "attuali" da essa finora mossi, rispettivamente, sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "*Documento unitario 2019*") che AGCM ritenesse di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "*Documenti unitari*" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e, conseguentemente,
- s.3.2) il preventivo integrale rigetto di quanto la medesima AGCM dovesse eventualmente richiedere in futuro in tal senso e
- s.3.3) la preventiva decisione di resistenza negli eventuali giudizi che AGCM dovesse intraprendere, a seguito del rigetto dei propri rilievi attuali e/o di quelli eventuali futuri ed analoghi, fatto salvo il caso in cui essi dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva;

evidenziando che, ai sensi del vigente "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023*" del Comune di Rimini (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 23/03/2021 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione, recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore, nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso), l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata al Comune di Rimini, consiste nel confermare la piena legittimità e correttezza di un proprio fondamentale "documento guida" in materia di partecipazioni societarie comunali (il "*documento unitario 2020*") e nel rigettare il parere di AGCM, in quanto gravemente erroneo, sia in diritto, sia in fatto;

RITENUTO che le considerazioni e le valutazioni formulate dall'amministratore unico di RH nella suddetta propria "*relazione-proposta*" siano tutte integralmente condivisibili e che, conseguentemente, lo sia anche quanto da egli proposto sulla base delle stesse;

RAVVISATO che occorra, quindi, approvare espressamente la "*relazione-proposta*" formulata dall'amministratore unico di RH e dare espresso mandato/indirizzo:

- al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione;
- al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente, di trasmettere il presente atto all'AGCM, entro il termine del 28/05/2021, in risposta ai rilievi attuali e di ritrasmetterlo in

futuro, in risposta agli eventuali rilievi futuri ed analoghi che AGCM ritenesse di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri “*Documenti unitari*” (o atti analoghi) del Comune di Rimini, confermando, contestualmente, la relativa espressa ed integrale inottemperanza ai medesimi;

- alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera “i” del vigente statuto comunale), di resistere nei giudizi che dovessero essere eventualmente proposti dall’AGCM a seguito dell’inottemperanza ai propri rilievi attuali e/o a quelli eventuali futuri ed analoghi, stabilito con il presente atto, fatto salvo il caso in cui essi dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva;

VISTI:

- l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l’articolo 15.1, lettera “g” del vigente statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;
- l’articolo 4.1, lettera “a.3”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità e ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sull’irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11/05/2021 dalla 5° Commissione Consiliare Permanente;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la “*relazione-proposta*” dell’amministratore unico di RH prot. n.106U/a mano del 28/04/2021 avente ad oggetto “*proposta di*
 - a) *conferma del “Documento unitario 2020” e*
 - b) *riscontro al parere dell’AGCM sul medesimo*”,

allegata, con i relativi sei “documenti a corredo” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”** e quindi di approvare:

- 1.a) l’integrale conferma della “*Proposta di documento unitario 2020*” formulata dall’amministratore unico di RH in data 26/11/2020 (e, in particolare, della “*Proposta di ricognizione 2020*” in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l’integrale conferma del “*Documento unitario 2020*” (e, in particolare, della “*Ricognizione 2020*” in esso contenuta e, nello

specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020, nonché l'integrale conferma di quest'ultima;

- 1.b) l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi attuali formulati dall'AGCM sul "*Documento unitario 2020*" con il proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021 e la conseguente inottemperanza a quanto da essa ivi richiesto;
 - 1.c) a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<*ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità*>>, fossero state "*rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza"*),
 - 1.c.1) il preventivo integrale rigetto degli eventuali ulteriori rilievi futuri (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli pregressi ed attuali da essa finora mossi, rispettivamente, sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "*Documento unitario 2019*") che AGCM ritenesse di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "*Documenti unitari*" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e la conseguente preventiva inottemperanza agli stessi;
 - 1.c.2) l'indirizzo preventivo, alla Giunta Comunale, competente in materia (ex articolo 18, comma 5, lettera "i" del vigente statuto comunale), di resistere nei giudizi che dovessero essere eventualmente proposti dall'AGCM a seguito dell'inottemperanza ai propri rilievi attuali e/o a quelli eventuali futuri ed analoghi, stabilita con il presente atto, fatto salvo il caso in cui essi dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva;
- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO:**
- 2.a) al Sindaco (o suo delegato), di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione, dell'integrale conferma della "*Proposta di documento unitario 2020*" formulata dall'amministratore unico di RH in data 26/11/2020 (e, in particolare, della "*Proposta di ricognizione 2020*" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.);
 - 2.b) al responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente, di trasmettere il presente atto all'AGCM, entro il termine del 28/05/2021, in risposta ai rilievi attuali e di ritrasmetterlo in futuro, in risposta agli eventuali rilievi futuri ed analoghi (indicati al precedente punto "1.c.1" del presente atto), che AGCM ritenesse di reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "*Documenti unitari*" (o atti analoghi) del Comune di Rimini, confermando, contestualmente, il relativo espresso ed integrale rigetto e la conseguente inottemperanza ai medesimi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per fornire riscontro all'AGCM;

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267."

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Conss.: Camporesi e Renzi (per il primo e secondo intervento), l'Ass. Brasini per la replica conclusiva.

Infine interviene per dichiarazione di voto il Cons. Camporesi.

Presenti n. 29:

Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Marcello, Mauro, Muratori, Pecci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato;

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	17	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Piccari, Vinci e Zamagni.
Contrari Nr.	11	Conss.: Camporesi, Erbetta, Frisoni Davide, Grotti, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato.
Astenuti Nr.	1	Cons. Trombetta.

Esce il Cons. Marcello. Presenti n. 28 (27 Consiglieri più il Sindaco).

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	17	Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Piccari, Vinci e Zamagni.
Contrari Nr.	10	Conss.: Camporesi, Erbetta, Frisoni Davide, Grotti, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato.
Astenuti Nr.	1	Cons. Trombetta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro

Rimini Holding S.p.A.

Prot. n.106U/a mano del 28/04/2021

**Al socio unico Comune di Rimini
e, p.c, al collegio sindacale della società**

OGGETTO: proposta di

- a) conferma del **"Documento unitario 2020"** e
- b) **riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo.**

In data 26/11/2020 il sottoscritto amministratore unico di "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo, per praticità, "RH") - nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune di Rimini ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2020, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2020-2022 - ha formulato al medesimo Comune, per supportarlo nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016, una **"Proposta di documento unitario 2020, composta da:**

- 1) *proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e*
- 2) *proposta di ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2019 e di p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse";*

nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo **"Proposta di documento unitario 2020"** di RH, contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:

- a) il resoconto di quanto fatto da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella **"proposta di p.d.r.p. 2019"** sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali la **"proposta di p.d.r.p. 2019"** di RH prevedeva il **"mantenimento tal quale"** ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di RH (20/12/2019) e la data di riferimento (26/11/2020) del "resoconto" stesso (paragrafo **"B"**);
- b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso RH, alla data del 31/12/2019, con la contestuale identificazione della relativa "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme,

Rimini Holding S.p.A.

costituiscono la "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2020" - "proposta di p.d.r.p. 2020" - al paragrafo "C").

Il Comune di Rimini ha poi "inserito" tale "proposta" in un proprio documento, più ampio, predisposto dalla propria U.O. Organismi Partecipati, che ha considerato (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di RH), denominato

"Documento unitario 2020", composto da:

1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018)

e

2) ricognizione 2020 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2019

e

p.d.r.p. 2020 (piano di razionalizzazione periodica 2020) di alcune di esse";

nel prosieguo del presente atto, per praticità, "Documento unitario 2020", contenente:

1) il resoconto di quanto fatto dal Comune e/o da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. (piano di razionalizzazione periodica) 2019", per ognuna delle società partecipate, direttamente e/o indirettamente dall'ente, per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali il "p.d.r.p. 2019" prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'ente (17/12/2019) e la data di riferimento (26/11/2020) del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

2) la "ricognizione 2020" delle partecipazioni direttamente e indirettamente (attraverso RH) detenute dal Comune di Rimini, alla data del 31/12/2019, con la contestuale identificazione - nel rispetto degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale attraverso l' "assessore agli organismi partecipati" - della relativa "detenibilità" o, viceversa, della necessità di loro "razionalizzazione, con le relative azioni proposte (che, nel loro insieme, costituiscono il "p.d.r.p. 2020" - "piano di razionalizzazione periodica 2020"- paragrafo "C"),.

Il "Documento unitario 2020" - che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso RH, ha recepito integralmente, senza alcuna modifica sostanziale, in entrambe le sue parti (di "rendicontazione 2019" e "ricognizione 2020", con conseguente "ipotesi di razionalizzazione 2020"), l'analoga "Proposta di documento unitario 2020" di RH sopra indicata - è stato formalmente approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella quale è stato espressamente previsto che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza") ed è stato poi immediatamente inviato, come previsto dal

Rimini Holding S.p.A.

D.Lgs.175/2016, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "C.d.C.E.R."), mentre la "Proposta di documento unitario 2020" è stata formalmente approvata dalla conseguente assemblea ordinaria dei soci di RH del 18/12/2020.

In merito al contenuto del sopra indicato "Documento unitario 2020" e, più precisamente, della "ricognizione 2020" e del conseguente "p.d.r.p. 2020", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "AGCM" o "Autorità"), con proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021, reso ai sensi dell'articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287¹, nell'adunanza del 23/03/2021 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 29/03/2021, dopo aver "ricostruito" la compagine sociale della partecipata indiretta "Rimini Congressi s.r.l." (nel prosieguo "RC") e di "Italian Exhibition Group s.p.a." (nel prosieguo del presente atto, per praticità, "I.E.G.") - per praticità riportate nei due prospetti posti a corredo del presente atto - e la qualificazione di RC data dal Comune nel suddetto "Documento unitario 2020"² - inviando, negli stessi giorni, parere pressoché identico e coevo anche agli altri due soci di RC (ovvero la Provincia di Rimini e la C.C.I.A.A. della Romagna):

a) ha rilevato che il Comune di Rimini, confermando quanto già riferito nell'ambito della precedente ricognizione annuale e del relativo piano di razionalizzazione (ovvero nel precedente "Documento

¹ Articolo 21-bis (Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e' legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

² <<La società, partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. per il 35,58%), Provincia di Rimini (per il 32,50%) e C.C.I.A.A. della Romagna (per il 31,92%), è la loro holding ("pura") di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni² nei due settori fieristico (con il 49% circa del capitale sociale di "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a." - già "Rimini Fiera s.p.a." - "RF") e congressuale (con l'81% circa del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", per brevità "SdPC") e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio.

Pertanto la società svolge "attività strumentali", previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse">>

Rimini Holding S.p.A.

unitario 2019"), considera esplicitamente RC non sottoposta a controllo pubblico congiunto e ritiene, pertanto, che I.E.G. non rientri nella categoria delle "partecipazioni societarie indirette", da sottoporre alla ricognizione propedeutica al "piano di razionalizzazione annuale";

- b) ha contestato tale valutazione dell'assetto societario, ribadendo quanto già comunicato - con riferimento al precedente "Documento unitario 2019" del Comune - con il proprio precedente parere rif. n.AS1667³ (alias S3836, ante pubblicazione sul Bollettino di AGCM) del 04/02/2020 (reso ai sensi del medesimo articolo 21 bis della L.10.10.1990, n.287, nell'adunanza del 04/02/2020 ed inviato al Comune di Rimini con pec in data 07/02/2020), in merito al fatto che RC sarebbe soggetta al controllo congiunto dei tre soci pubblici Comune di Rimini (attraverso RH), Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna e, in forza di tale controllo, I.E.G. dovrebbe essere considerata una "partecipazione indiretta" dei medesimi tre soggetti ex art.2, lettera "g", del D.Lgs.175/2016, in virtù:
- b.1) della "previsione statutaria"⁴ per cui RC "svolge, per conto ed a favore dei tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni", avendo quindi, "come fine statutario,

³ Si noti, che - analogamente a quanto già fatto nel proprio ricorso del 26 maggio 2020 contro il precedente "Documento unitario 2019" del Comune, in cui AGCM (per essa l'Avvocatura dello Stato), premetteva erroneamente che "per una migliore cognizione della vertenza occorre preliminarmente inquadrare lo stato delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio nel settore fieristico dell'allestimento di fiere" (evidentemente limitandosi, nella predisposizione del ricorso, ad un mero "copia e incolla" dell'analogo ricorso predisposto, pochi giorni prima, nei confronti della C.C.I.A.A. della Romagna - per l'annullamento dei relativi analoghi atti - senza nemmeno preoccuparsi di adeguare il riferimento, traslandolo al Comune di Rimini) - in realtà anche in questa circostanza AGCM non richiama, relativamente al medesimo "Documento unitario 2019" del Comune di Rimini, il proprio precedente parere emesso con riferimento non ad esso (rif. n.AS1667, indicato correttamente nel presente atto), ma quello, analogo, emesso con riferimento al "p.d.r.p. 2019" della C.C.I.A.A. della Romagna (rif. AS1668, indicato erroneamente nel nuovo parere del 23/03/2021 riferito al Comune): in pratica sembra che questo superficiale modo di operare di AGCM sia ormai una desolante e consolidata consuetudine, che la porta a riscontrare prioritariamente i documenti (sia del 2019, sia del 2020) della C.C.I.A.A. della Romagna e poi a fare un semplice "copia e incolla" di tale riscontro, traslandolo sul Comune di Rimini, senza mai preoccuparsi di adeguarne i riferimenti!

⁴ In realtà, diversamente da quanto evocato da AGCM con il termine "statutaria", quella descrizione delle attività svolte da RC ("gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni") non è contemplata dal relativo statuto (che, invece, dispone che "La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione e alla gestione - non nei confronti del pubblico, ma dei propri soci (diretti ed indiretti) - di partecipazioni in società, costituite o costituende, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, esercitando presso di esse, per conto dei soci, i rispettivi diritti (amministrativi e patrimoniali) e che "In particolare, la società ha lo scopo di:

a) assicurare, con continuità, il coordinamento strategico, tecnico e finanziario nella gestione delle partecipazioni societarie possedute per conto dei soci;

b) concedere finanziamenti alle società partecipate"),

ma dal "Documento unitario 2020" del Comune, nel quale l'ente ha liberamente tradotto tali disposizioni in quel modo (che peraltro, come spiegato di seguito, è corretto e NON implica nemmeno lontanamente ciò che afferma AGCM, ma semmai, l'esatto

2021_04_28_Proposta_conferma_doc_unit_2020_risc_parere_AGCM.doc Pagina 4 di 20

Rimini Holding S.p.A.

proprio quello della gestione unitaria delle partecipazioni" e ciò lascerebbe intendere - secondo AGCM *"la presenza di un controllo congiunto dei tre soci pubblici, peraltro confermato dall'analisi dei voti espressi dai tre soci in maniera identica - fatta eccezione per un unico caso di astensione di uno di essi - nelle assemblee di RC negli ultimi tre anni"*;

- b.2) della conferma di tale qualifica formulata anche dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, con la propria delibera n.44/2018⁵;
- b.3) del fatto che, nella relazione illustrativa a supporto dell'operazione di "fusione per incorporazione di SDPC (Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.) in RC", attuata il 22/12/2020, l'amministratore unico di entrambe le società coinvolte nell'operazione ha indicato che questa traeva origine dall'esigenza dei soci pubblici di attuare una razionalizzazione delle proprie partecipazioni dirette ed indirette, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.175/2016;
- b.4) del fatto che la Provincia di Rimini, nel proprio "piano di razionalizzazione periodica 2020", riferito alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, ha indicato che RC è sottoposta a "controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti";
- c) ha sostenuto che il Comune, attraverso RC, controllata congiuntamente insieme agli altri due relativi soci pubblici sopra indicati, deterrebbe una partecipazione indiretta in I.E.G. e, sulla base di questo presupposto,
- d) ha reiterato i rilievi già formulati con il suddetto proprio precedente parere del 04/02/2020 in merito ad all'intervenuta acquisizione (nel 2018, senza che di tali acquisizioni sia pervenuta alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs.175/2016⁶) e al successivo mantenimento, da parte di I.E.G., di partecipazioni societarie in due società operanti nel settore degli allestimenti fieristici⁷, ritenendo che:
- d.1) tale mantenimento non sia coerente con l'articolo 4, comma 7, del D.Lgs.175/2016 (che prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società *"aventi per oggetto*

suo contrario).

⁵ Anche in questo caso - come in quello, sopra già evidenziato, del riferimento al proprio precedente parere del 2020 (sul "Documento unitario 2019" del Comune) - AGCM richiama una delibera della CdC ER riferita alla C.C.I.A.A. della Romagna (la n.44/2018), non al Comune (quella riferita al Comune sarebbe la n.126/2018).

⁶ Che prevede che *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

⁷ AGCM fa riferimento al fatto che, con delibere dell'aprile 2018, l'assemblea dei soci e il c.d.a. di I.E.G. hanno stabilito l'acquisizione del 60% della società "Prostand s.r.l." e, per il tramite di quest'ultima, del 100% della "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.", due società operanti nel settore dell'allestimento di stand per fiere, congressi ed eventi in generale, la seconda delle quali si è poi estinta in data 31/03/2019, a seguito di fusione per incorporazione in "Prostand s.r.l.", quindi non esiste più già da tale data.

Rimini Holding S.p.A.

prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici") "e con i principi concorrenziali che esso intende esprimere", sostenendo che le "manifestazioni fieristiche" (organizzate dalle società aventi per oggetto prevalente l'attività fieristica) sarebbero "eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni in genere" (come già sostenuto, senza successo, in sede di ricorso amministrativo di primo grado, di seguito indicato);

- d.2) *"tali partecipazioni debbano essere oggetto di dismissione" (da parte di I.E.G.);*
- d.3) *in tale ottica, debba anche essere "razionalizzato l'oggetto societario di IEG, rendendolo conforme a quanto previsto dalla norma e dunque limitando l'attività svolta dalla società in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all'organizzazione di fiere";*
- e) *ha segnalato che, ai sensi dell'articolo 21 bis, comma 2, della L.287/1990, il Comune di Rimini dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere (quindi entro il 28/05/2021), le iniziative adottate, evidenziando che, qualora entro il termine suddetto tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso (al T.A.R. Emilia-Romagna) entro i successivi trenta giorni.*

* * *

Nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla scrivente RH a favore del proprio socio unico Comune ed in qualità di soggetto che ha formulato e proposto all'ente - quanto meno per la parte inerente alle partecipazioni societarie da esso detenute attraverso RH (coincidente con la "Proposta di documento unitario 2020" sopra indicata) - il "documento unitario 2020" contestato dall'AGCM, il sottoscritto ritiene doveroso ed opportuno rilevare quanto segue.

Il "Documento unitario 2020" sopra richiamato:

- ha identificato preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della "razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie" in questione (nel paragrafo "A");
 - i precedenti quattro analoghi "piani" ["p.o.r. 2015" ("piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015), "p.d.r.s. 2017" ("piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017), "p.d.r.p. 2018" ("piano di razionalizzazione periodica 2018" del 13/12/2018) e "p.d.r.p. 2019" ("piano di razionalizzazione periodica 2019" del 17/12/2019)] predisposti ed approvati dall'ente precedentemente (rispettivamente nei paragrafi "A.1", "A.2", "A.3" e "A.4");
 - il resoconto dettagliato delle operazioni compiute, dall'ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni del precedente "p.d.r.p. 2019" (al paragrafo "B");
 - gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai quattro "piani" di "razionalizzazione/revisione" adottati precedentemente dall'ente (nel paragrafo "C.1");

Rimini Holding S.p.A.

- l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della "ricognizione 2020" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2020" ad essa conseguente (nel paragrafo "C.2");
- i criteri di redazione della "ricognizione 2020" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2020" ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni "dismissive" compiute dall'ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni di tutti i quattro precedenti "piani" precedentemente adottati (nel paragrafo "C.3");
- le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di "ricognizione 2020" ed eventuale "razionalizzazione periodica 2020") di ciascuna società partecipata>> considerata nella "ricognizione 2020" (nel paragrafo "C.4");
- ha riportato (al paragrafo "C.5"), per ogni società partecipata dal Comune, direttamente (al paragrafo "C.5.1") o indirettamente (al paragrafo "C.5.2"), una specifica "scheda", in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di "razionalizzazione periodica", azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l'attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - in termini di "risparmi di spesa" attesi dall'attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - degli impatti "numerici" attesi);
- ha riportato, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti tre documenti:
 - A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini al 31/12/2019 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica 2020" previste;
 - A.2) *sintesi della ricognizione periodica 2020 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2019) e del "piano di razionalizzazione periodica 2020" di alcune di esse;*
 - A.3) *"modello standard di ricognizione e relativi esiti per la corte dei conti"* (approvato dalla Corte dei Conti Sezione delle autonomie con deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR) compilato, relativamente al Comune di Rimini e con riferimento alla data del 31/12/2019;
- ha riepilogato e riesaminato (al paragrafo "C.1"), in modo ampio, articolato e chiaro, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l'ente, su proposta di RH (eccetto che per il "p.o.r. 2015", predisposto autonomamente), ha adottato, nei precedenti analoghi documenti di "ricognizione" e "razionalizzazione" già approvati precedentemente ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019"), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - in sintesi "C.d.C. E.R." - e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo "p.o.r. 2015", in relazione al fatto che costituissero "partecipazioni indirette" solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo "intermedio" controllato dall'ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo "intermedio" partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al "p.d.r.s. 2017", relativamente all'esclusione delle società quotate in borsa - come "Hera s.p.a." - dalla ricognizione propedeutica al piano);

Rimini Holding S.p.A.

- ha chiaramente evidenziato (in fondo al paragrafo "A.3") anche la costruttiva interlocuzione avvenuta (su formale impulso del "collegio dei revisori dei conti" del Comune di Rimini ed a seguito della delibera - di riscontro del "p.d.r.s. 2017" - n.126/2018 dell'08/11/2018 della C.d.C.E.R., ampiamente e motivatamente controdedotta dall'ente, già nel proprio "p.d.r.p. 2018", come espressamente rimarcato sempre nel medesimo paragrafo "A.3"), in marzo 2019, prima di persona (in apposito incontro tenutosi il 07/03/2019 tra l'ente - in persona del relativo Responsabile U.O. Organismi Partecipati - assistito dallo scrivente amministratore unico di RH e la C.d.C.E.R.) e poi per iscritto (con apposito "documento di sintesi" del suddetto incontro, inviato il 15/03/2019 dal Comune alla Corte, dietro espressa richiesta di questa e ad oggi rimasto senza riscontro);
- ha confermato, nella "ricognizione 2020" (precisamente nei paragrafi "C.1" e "C.2"), i criteri di individuazione delle "società a controllo pubblico" (in particolare di quelle di tipo "congiunto") e delle "partecipazioni societarie indirette" già adottati, in tutti tre i precedenti "piani" approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l'ente, sia precedentemente (nei piani del 2015, 2017, 2018 e 2019) che ultimamente (nel "p.d.r.p. 2020"), a considerare alcune società partecipate ("A.M.R. s.r.l. consortile", "Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", pur incluse nel piano) come "non a controllo pubblico" (o anche "prive di controllo pubblico") e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla "ricognizione" propedeutica al "piano" alcune altre società ("I.E.G. s.p.a.", "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", "Plurima s.p.a.", "Team s.r.l.", "A.T.G. s.p.a." e "Mete s.p.a.") nel secondo.

Nella "ricognizione 2020" la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte "nuovi") individuati, invece, dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l'Emilia-Romagna), è stata ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all'evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle "società a partecipazione pubblica" e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, T.A.R. Marche) fino ad allora esistente in materia e, soprattutto, anche della giurisprudenza "contabile" (Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) fino ad allora intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre adottate dal Comune) ed anche in considerazione del fatto che i differenti "criteri" (di individuazione delle "società a controllo pubblico congiunto") definiti dal M.E.F. (e poi condivisi dalle varie sezioni - riunite e regionali - di controllo della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio, in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente.

Rimini Holding S.p.A.

Con specifico riferimento ad "I.E.G." (e, conseguentemente, implicitamente, anche alle società da essa controllate e/o partecipate - quali quelle esaminate dall'AGCM) - nella "ricognizione 2020":

- a) è stato ribadito quanto già chiarito nei precedenti analoghi "p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017", "p.d.r.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019", ovvero che I.E.G., essendo (al 31/12/2019 - data di riferimento della "ricognizione 2019" - come anche alle tre date di riferimento delle precedenti tre ricognizioni - ovvero 23/09/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018) controllata da una società (RC) priva di controllo pubblico (per le considerazioni e le motivazioni dettagliatamente espresse nel paragrafo "C.1"⁸, a cui in questa sede si rinvia pienamente), o, nella peggiore (non creduta) ipotesi, "a controllo pubblico congiunto" (non monocratico), non costituiva (e non costituisce tuttora) una "partecipazione societaria indiretta", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera "g", del D.Lgs.175/2016, e quindi NON doveva essere inserita nella "ricognizione" stessa e, conseguentemente, nell'eventuale "p.d.r.p. 2020" (da questa "qualificazione" deriva l'evidente conseguenza che le operazioni di acquisizione o dismissione di altre partecipazioni societarie - come le due qui in questione "Prostand" e "Colorcom" - da parte di I.E.G. non rientravano e non rientrano tuttora nell'ambito di applicazione del D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, NON dovevano e NON devono tuttora essere preventivamente approvate dal Comune di Rimini, come invece sottinteso dall'AGCM);
- b) è stato indicato (al paragrafo "C.2") anche che, dal 19/06/2019, I.E.G. è quotata al M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana e quindi (analogamente, peraltro, a quanto accade, da sempre, per l'altra società quotata nel medesimo M.T.A. partecipata dal Comune di Rimini, ovvero "Hera s.p.a.") da tale data non è più soggetta, per espressa disposizione del D.Lgs.175/2016 (articolo 1, comma 5), alla maggior parte delle disposizioni del medesimo D.Lgs.175/2016, e, in particolare, a quelle degli articoli 24 e 25 (relative, rispettivamente, alla "revisione straordinaria 2017" e alla "razionalizzazione periodica anni 2018 e seguenti") e a quelle dell'articolo 4 (relative alle partecipazioni societarie detenibili dalle pubbliche amministrazioni), invocate, invece, direttamente o indirettamente, dall'Autorità, sia nel proprio parere del 04/02/2020, sia nel proprio successivo ed analogo parere del 23/03/2021 (pertanto, quand'anche - per un qualunque motivo ad oggi non conosciuto - le considerazioni e le valutazioni formulate da RH e dall'ente e sopra riepilogate risultassero, a posteriori, errate, l'intervenuta quotazione avrebbe comunque "sanato", dal 19/06/2019, la situazione di I.E.G., che pertanto NON avrebbe comunque più, da tale data, vincoli di sorta, né relativamente al proprio oggetto sociale statutario, né nell'eventuale acquisizione di partecipazioni societarie, tanto da poter addirittura acquisire o ri-acquisire le stesse partecipazioni che precedentemente l'ente le avesse imposto - o dovuto imporre - di non acquisire o di dismettere);

⁸ In estrema sintesi, pur essendo RC a capitale interamente pubblico, nessuno dei relativi tre soci detiene una quota di partecipazione (al relativo capitale sociale) di maggioranza (assoluta o relativa) o di "veto" e i tre soci non sono tra loro "legati" da "patti parasociali" di alcun tipo, né da "comportamenti concludenti" che ne uniformino il comportamento in seno all'assemblea dei soci della società.

Rimini Holding S.p.A.

Nel suddetto proprio ultimo parere del 23/03/2021, AGCM ripropone la propria precedente "sequenza teorica" già sostenuta nel proprio precedente parere del 04/02/2020 riferito al precedente "Documento unitario 2019" del Comune, secondo cui:

- 1) RC era ed è "società a controllo pubblico congiunto" dei tre soci pubblici Comune di Rimini (attraverso RH), Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna;
- 2) conseguentemente le società controllate da RC, quali IEG, erano e sono, per i tre soci pubblici, "società partecipate indirettamente" ai sensi del D.Lgs.175/2016 e, come tali, i tre soci pubblici dovevano e devono occuparsi, anche preventivamente (con apposite deliberazioni dei rispettivi organi di indirizzo - consigli comunali/provinciali), delle relative "vicende" (quali l'acquisizione, da parte di IEG, di ulteriori partecipazioni in altre società - in particolare in quelle operanti nel settore degli allestimenti fieristici, avvenuta nel 2018) e, comunque, a posteriori, della relativa detenibilità o indetenibilità, nei rispettivi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica";
- 3) nei suddetti propri documenti ("p.d.r.p. 2020") i tre enti avrebbero dovuto rilevare la indetenibilità, per essi, indirettamente, attraverso IEG, delle partecipazioni nelle suddette società operanti nel settore degli allestimenti e, conseguentemente, prevederne (e farne attuare da IEG) la dismissione e (al fine di evitare il possibile futuro ripetersi di tali situazioni), razionalizzare (con apposita modifica del relativo statuto, che lo contempla) l'oggetto societario di IEG, limitandolo in via prevalente alla gestione degli spazi fieristici e all'organizzazione di fiere, in quanto le attività di allestimenti fieristici non rientrano tra quelle ascrivibili alle finalità istituzionali degli enti locali.

Nella "sequenza logica" sopra esposta, AGCM ricalca sostanzialmente la stessa teoria da essa già proposta, sul medesimo tema, nel proprio precedente parere del 04/02/2020, teoria che - su circostanziata proposta di RH del 09/03/2020 - era stata decisamente ed integralmente rigettata dal Comune di Rimini (ed anche dagli altri due soci pubblici di RC, a cui AGCM aveva notificato analogo parere "critico"), con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 16/04/2020, poi formalmente impugnata (insieme al "p.d.r.p. 2019" e alla D.C.C. n.80 del 17/12/2019 di relativa approvazione), di fronte al T.A.R. E.R. (Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna), in data 26/05/2020, da AGCM (analogamente a quanto fatto nei confronti degli altri due soci pubblici).

La vicenda giudiziaria in questione (relativa, come detto, al "Documento unitario 2019" - alias "p.d.r.p. 2019" dell'ente e agli analoghi documenti degli altri due soci pubblici di RC) ha avuto una prima tappa con la sentenza n.858/01 del 10/12/2018 (pubblicata il 28/12/2020 e posta a corredo del presente atto) del T.A.R. E.R., che ha integralmente e duramente rigettato le censure di AGCM e, viceversa, integralmente accolto le ragioni di merito (non anche le relative "articolate eccezioni preliminari in rito", non esaminate per "ragioni di economia processuale", a fronte dell'infondatezza di merito del ricorso, ma da essi già riproposte nel giudizio amministrativo di secondo ed ultimo grado, di seguito indicato) sostenute dal Comune di Rimini (e, analogamente, dagli altri due convenuti - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), di fatto sopra già indicate, evidenziando chiaramente:

- a) prima di tutto, l'infondatezza dell'elemento "posto a fondamento dell'azione esercitata dall'AGCM", e cioè dell'ipotesi di "controllo pubblico congiunto" da parte del Comune di Rimini, della Provincia di

Rimini Holding S.p.A.

Rimini e della Camera di Commercio Romagna su RC e quindi, indirettamente, sulle società IEG, Prostand (società di allestimenti detenuta al 60% da IEG) e Colorcom Allestimenti Fieristici (100%, attraverso Prostand);

- b) poi, tra i vari aspetti, come la norma in materia *<<ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale "prevalente" e non già "esclusivo" la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall'Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma>>*;
- c) infine, come l'attività fieristica rientri in un contesto concorrenziale nel quale è *"pienamente condivisibile l'assunto della società IEG secondo cui alle società che operano nell'organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse"*.

In sostanza, la richiamata sentenza amministrativa di primo grado del T.A.R. E.R. ha stabilito che:

- a) RC non è una società *"a controllo pubblico congiunto"*;
- b) conseguentemente IEG (e altrettanto vale per Prostand) non è una *"partecipazione societaria indiretta"* per i tre soci pubblici di RC;
- c) non sussistono motivi, per IEG, per dismettere le partecipazioni regolarmente acquisite (in Prostand e - originariamente, attraverso questa - in Colorcom), in quanto non si ravvisa una lesione della concorrenza;
- d) conseguentemente, non sussistono motivi, per IEG, per modificare il proprio oggetto sociale statutario.

In data 25/03/2021 AGCM ha poi proposto ricorso in appello, avverso la suddetta sentenza di primo grado, di fronte al Consiglio di Stato, di fronte al quale l'ente si è pertanto costituito e si difenderà (analogamente hanno fatto e faranno gli altri due soci pubblici di RC).

Con il proprio "nuovo" parere del 23/03/2021, relativo al *"Documento unitario 2020"* del Comune, AGCM ripropone la "teoria" del proprio precedente parere del 04/02/2020, usando argomentazioni (sopra già indicate alla lettera "b"), leggermente diverse da quelle del 2020, ma in parte (quanto meno quelle delle lettere "b.1" e "b.2") coincidenti proprio con quelle da essa adottate nel giudizio amministrativo di primo grado, integralmente e duramente respinte dal T.A.R. E.R..

Sulle "nuove argomentazioni 2021" in questione (relative al *"Documento unitario 2020"* - alias *"p.d.r.p. 2020"*), va infatti rilevato quanto segue:

- a) relativamente alla motivazione del punto "b.1", nel riportare la qualificazione attribuita alla RC dai suoi soci nei rispettivi atti (n.b.: non dallo statuto di RC, che - come sopra già evidenziato nella nota n.4, a dispetto di quanto evoca AGCM con la locuzione *"previsione statutaria"* - in realtà non riporta quella descrizione), AGCM (come fatto anche in sede di ricorso al T.A.R. E.R.) pone in evidenza il fatto che RC sia, per essi, la c.d. *"holding pura di partecipazioni che svolge, per loro conto ed a loro favore, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni"* nel settore fieristico e le *"funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso le società partecipate, dei diritti di socio"*,

Rimini Holding S.p.A.

insinuando che tale qualificazione possa costituire un "forte indizio", se non addirittura una prova chiara, del fatto che i tre soci pubblici controllino RC e, attraverso quest'ultima, anche le società da essa partecipate (nel caso specifico IEG).

Al contrario, come già dettagliatamente evidenziato dal Comune in sede giudiziaria di primo grado, questa stessa definizione "sostanziale" - non "statutaria" (data ad RC dai suoi soci, non dal suo statuto) indica proprio che i tre soci pubblici sono e si comportano come entità distinte, che vengono "coordinate tra loro" in seno ad RC, NON che esse controllano congiuntamente RC. A ben vedere, la prospettiva è esattamente opposta rispetto a quella rappresentata da AGCM: attraverso RC (e i relativi meccanismi decisionali di tipo maggioritario, ovvero fondati sul consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza - in alcuni casi semplice, in altri qualificata - del capitale sociale) le tre diverse entità pubbliche arrivano ad un indirizzo "unitario" sul comportamento che RC deve tenere in relazione alle società da questa partecipate (IEG e, fino al 22/12/2020, anche Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.), ma NON controllano RC.

In altri termini, RC funge proprio da "sede di confronto tra i soci", per la definizione (attraverso meccanismi "democratici" di voto in seno all'assemblea soci di RC) di indirizzi unitari nella gestione (da parte della stessa RC), delle partecipazioni detenute nelle società partecipate da RC (IEG e - fino al 22/12/2020 - Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.), non di tali società. Infatti, l'attività di "holding pura" consiste nella gestione delle "partecipazioni societarie", ovvero del ruolo di "socio" e, quindi, nell'esercizio dei diritti amministrativi (di voto) e patrimoniali (di percepimento di dividendi e/o riserve) del socio RC e non già nella gestione delle società partecipate (IEG e SdPC), che invece compete ai rispettivi organi amministrativi, sui quali - si badi bene - non vi è alcun esercizio di attività di "direzione e coordinamento" da parte del socio RC né, tanto meno, a monte, dei relativi tre soci pubblici (tanto che la stessa AGCM non la adombra nemmeno).

Inoltre, il tema del "controllo pubblico congiunto" asseritamente fondato sull'identità dei voti (favorevoli) costantemente espressi da tutti i diversi soci pubblici detentori, frazionatamente, della maggioranza (nel caso specifico della totalità) del capitale sociale, posto da AGCM, è già stato espressamente trattato e chiaramente confutato dalla giurisprudenza amministrativa (in primo grado dal TAR del Veneto e dal T.A.R. Friuli-Venezia Giulia e, in appello, dal Consiglio di Stato), la quale, con riferimento ad una società partecipata da numerosi comuni, detentori, congiuntamente, del 90% circa del capitale sociale, che esprimevano, di fatto, orientamenti univoci, deliberando, da anni, tutti nello stesso modo in seno all'assemblea dei soci della società, NON ha ugualmente ritenuto sufficiente tale circostanza di fatto, in assenza di elementi formali (patti o statuti) e vincolanti, per ritenere sussistente un "controllo congiunto" di tali enti sulla società;

b) con riferimento alla motivazione della precedente lettera "b.2" - come già dettagliatamente evidenziato dal Comune in sede giudiziaria di primo grado - AGCM, nel richiamare (come fatto anche nella medesima sede) i rilievi formulati dalla CdCER, con la propria deliberazione n.44/2018 (rectius 126/2018 dell'08/11/2018), sul "p.d.r.s 2017" del Comune - peraltro, come sopra esposto, ampiamente controdedotti dall'ente, sia nel proprio "p.d.r.p. 2018" che nel confronto diretto, prima di persona e poi

Rimini Holding S.p.A.

per iscritto, instaurato dal Comune con la stessa C.d.C.E.R. - ha completamente omesso di considerare il fatto che la CdCER *“ha invitato l'ente ad adottare le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione (...)”*. È evidente, dunque, che la stessa Corte dei Conti non era certa dell'esistenza del controllo pubblico, ma lo prefigurava solamente come *“eventuale”* e, soprattutto, che, in accoglimento dell'invito formulato dalla CdCER (*“adottare le iniziative necessarie a valorizzare la partecipazione pubblica”*), dato che il controllo pubblico NON sussisteva e quindi NON poteva essere formalizzato, già nel proprio *“p.d.r.p. 2018”* il Comune prevedeva espressamente quanto segue: *“Tuttavia, ritenendo ugualmente opportuna, anche se non obbligatoria, la valorizzazione delle proprie partecipazioni societarie detenute in alcune delle società a capitale interamente pubblico (ma non a controllo pubblico) in questione (precisamente “Rimini Congressi s.r.l.” e “Start Romagna s.p.a.”) prescritta dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel presente “piano” l'ente ha volontariamente previsto, proprio per conseguire tale valorizzazione, l'adozione di alcune modifiche statutarie (in entrambe le società) e (nella sola Start Romagna) di un “patto di consultazione”, di fatto “conformandosi”, quindi, ad una delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, sopra indicate (si tratta della “seconda ipotesi” sopra indicata al precedente punto “5” del presente paragrafo)”*.

In attuazione di tali previsioni, come chiaramente indicato nella *“Relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018”⁹*, contenuta nel *“Documento unitario 2019”*, le modifiche statutarie in questione sono state tutte approvate prima dai tre soci pubblici al loro interno (il Comune di Rimini lo ha fatto con deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 26 del 29.04.2019 e con successiva deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di *“Rimini Holding s.p.a.”* del 07/05/2019) e poi dall'assemblea dei soci della società in data 15/07/2019.

Questo comportamento indica chiaramente che i rilievi della CdCER (capziosamente invocati dall'AGCM) non sono stati ignorati, ma, al contrario, concretamente seguiti, limitatamente alla (sola) parte (la seconda) che risultava accoglibile;

c) con riferimento alla motivazione della precedente lettera “b.3”, l'affermazione fatta dall'a.u. di RC e richiamata da AGCM era corretta, ma era riferita alla necessità di razionalizzazione della partecipata

⁹ In questo documento era riportato letteralmente quanto segue: *<<I tre soci della società, nell'ottica di garantire - conformandosi ad una delle indicazioni della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni societarie pubbliche, hanno stabilito, nei rispettivi P.d.r.p. 2018, di adeguare volontariamente, in via di autolimitazione, lo statuto della società in coerenza con alcuni dei principali profili di impronta “pubblicistica” del D.Lgs.175/2016, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale, prevedendo, in particolare, l'introduzione degli strumenti di valutazione del rischio di crisi aziendale (ex articoli 6 e 14 del D.Lgs.175/2016) e un adeguamento degli attuali quorum deliberativi assembleari, nell'ottica di assicurare efficacia ed efficienza di governance e gestionale, ma non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.>>*

Rimini Holding S.p.A.

("diretta" per i soci C.C.I.A.A. della Romagna e Provincia di Rimini, ma "indiretta" per il socio Comune di Rimini, in quanto detenuta attraverso la società "tramite" RH) RC, non di SDPC, che - tanto quanto I.E.G. - non era una "partecipata indiretta" ex articolo 2, comma 1, lettera "g", del D.Lgs.175/2016, in quanto controllata da una società - RC - priva di controllo pubblico, o al più - secondo la teoria della stessa ACGM - a "controllo pubblico congiunto", non monocratico; anche questa motivazione appare pertanto evidentemente infondata ed invocata solo strumentalmente e pretestuosamente (oltre che in modo piuttosto superficiale) da AGCM;

d) con riferimento alla motivazione della precedente lettera "b.4", infine, sulla base delle verifiche informalmente condotte con la Provincia di Rimini, la qualificazione - da parte di tale ente, nel proprio "piano di razionalizzazione periodica 2020", riferito alle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019 - di RC quale "società a "controllo pubblico congiunto" è riconducibile all'adesione della Provincia di Rimini - diversamente da quanto fatto dal Comune - all'invito ad essa formulato in tal senso, dalla CdC ER, con la propria deliberazione n.59/2018 di riscontro al proprio "p.d.r.s. 2017" (con "riflesso" sui successivi analoghi "piani di razionalizzazione periodica" dell'ente), tanto che tale qualificazione, per quanto non condivisa dalla Provincia - che infatti l'ha contestata formalmente, vittoriosamente, anche nel giudizio amministrativo di primo grado, sopra indicato - era stata già adottata dalla Provincia anche nei propri precedenti due "p.dr.p. 2018" e "p.d.r.p. 2019" (senza che, evidentemente, AGCM se ne fosse accorta o comunque l'avesse rilevata) ed è stata riportata, nell'ultimo documento, del 2020 (approvato dal Consiglio Provinciale il 29/12/2020, ma predisposto, evidentemente - a fronte dei tempi delle procedure di approvazione consigliare non certo immediati - a fine novembre 2020), in continuità con i precedenti e nelle more di un auspicato giudizio amministrativo di primo grado di segno opposto, poi effettivamente verificatosi¹⁰; pertanto anche quest'ultima "nuova" motivazione di AGCM non appare determinante nella corretta qualificazione di RC come dotata o priva del "controllo pubblico congiunto".

¹⁰ Va inoltre precisato che la Provincia, per la redazione del proprio "p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti (ivi incluso, quindi, quello del 2020, qui in discussione) ha sempre utilizzato il solo formato predisposto congiuntamente, a tal fine, da M.E.F. e CdC, che, in relazione alla qualificazione delle varie società ivi prese in esame, contemplava degli specifici "menù a tendina" con delle scelte obbligate, tali per cui, una volta qualificata la società in questione (RC) come "a controllo pubblico congiunto" (come richiesto dalla CdC E.R.), tale qualifica poteva essere esposta, nel piano, scegliendo tra sei diverse casistiche [1] "controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti"; 2) "controllo congiunto - influenza dominante"; 3) "controllo congiunto - vincoli contrattuali"; 4) "controllo congiunto per effetto di norme di legge"; 5) "controllo congiunto per effetto di norme statutarie"; 6) "controllo congiunto per effetto di patti parasociali", tra le quali quella più adatta (o meno inadatta) alla situazione specifica indicata dalla CdC E.R. (che richiamava presunti "comportamenti concludenti") era certamente la prima (non certamente le altre 5, evidentemente tutte non ricorrenti).

Rimini Holding S.p.A.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che non sussista ad oggi alcuna valida motivazione per smentire quanto da sempre sostenuto da RH e dal Comune di Rimini (oltre che dagli altri soci pubblici di RC) e confermato dalla n.858/01 del 10/12/2018 del T.A.R. E.R., in merito al fatto che:

- a) RC NON sia a "controllo pubblico congiunto";
- b) le società da essa partecipate (quali IEG) NON siano, per il Comune di Rimini, "partecipazioni societarie indirette" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs.175/2012 (si noti che, come sopra già evidenziato, esse non lo sarebbero comunque, nemmeno nella denegata e non creduta ipotesi in cui RC fosse qualificata come "società a controllo pubblico congiunto", proprio per il fatto - sopra già evidenziato - che il "controllo pubblico" sarebbe, appunto, "congiunto", non "monocratico").

Inoltre, con riferimento al tema dell'attività fieristica svolta da IEG, si conferma integralmente quanto già evidenziato sia da RH che dal Comune in sede di riscontro al precedente parere di AGCM del 04/02/2020, e, dal Comune di Rimini, anche in sede di giudizio amministrativo di primo grado, ovvero che:

- c) mentre svariati commi dell'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, in diversi casi, analiticamente previsti, impongono che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni svolgano in modo ESCLUSIVO determinate attività per poter essere legittimamente detenute (ad esempio le società di "valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" - articolo 4 comma 3), oppure per poter essere legittimamente classificate come "società in house" (articolo 4, comma 4), oppure, ancora, nel caso delle "società strumentali", per poter detenere, a loro volta, legittimamente, partecipazioni societarie in altre società (articolo 4, comma 5), al contrario, il comma 7 del medesimo articolo 4, richiamato proprio dall'AGCM, prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società "aventi per oggetto PREVALENTE (si noti: non esclusivo) la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici", consentendo, quindi, a tali società, evidentemente, anche lo svolgimento, diretto o indiretto (attraverso la detenzione di partecipazioni in altre società, quali, nel caso specifico, le due esaminate da AGCM), sia pure in via non prevalente, di altre attività, ad esse connesse (come, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle di "allestimento di stand fieristici" esaminate nel caso specifico).
Peraltro, a ben vedere, anche l'affermazione di AGCM secondo cui le "manifestazioni fieristiche" (organizzate dalle società aventi per oggetto prevalente l'attività fieristica) sarebbero "eventi che, in coerenza con il dettato della norma, appaiono essere le manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio culturale ed industriale di riferimento, in quanto espressioni di un valore meritevole di essere considerato all'interno delle diverse finalità istituzionali perseguite dalle pubbliche amministrazioni in genere" (già sostenuta, senza successo, in sede di ricorso di primo grado e richiamata alla precedente lettera "d.1"), si rivela un'interpretazione molto libera ed autonoma, che non trova alcun riscontro né nelle disposizioni di legge in questione (D.Lgs.175/2016), né nelle relative relazioni accompagnatorie, né alcuna connessione con gli scopi istituzionali degli enti locali, mentre, volendo avventurarsi in un'interpretazione della ratio della norma, pare molto più ragionevole ipotizzare che l'importanza di tali attività (con la conseguente detenibilità della partecipazioni nelle società che le svolgono) sia legata all'importante indotto economico che esse generalmente creano

Rimini Holding S.p.A.

- sul territorio di riferimento (la cui "cura" rientra pienamente ed espressamente nelle finalità/funzioni istituzionali del Comune e di altri enti locali, quali, ad esempio, la C.C.I.A.A.);
- d) pertanto, quand'anche, per qualunque ragione attualmente non nota, I.E.G. avesse dovuto essere assoggettata alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e quindi essere inclusa nella "ricognizione 2020", essa sarebbe risultata comunque pienamente detenibile "tal quale" (ovvero senza necessità di sottoposizione ad alcuna "azione di razionalizzazione") dal Comune (attraverso RH ed RC), in quanto aveva ed ha per oggetto sociale statutario "prevalente" (in base alla relativa modalità di "previsione statutaria" - vedasi il relativo estratto, a corredo del presente atto) e soprattutto svolgeva e svolge realmente, in modo prevalente (come chiaramente attestato dalla composizione dei relativi ricavi¹¹ risultanti dai rispettivi bilanci - di esercizio e consolidati di gruppo - vedasi prospetto a corredo) proprio le attività fieristiche (di organizzazione di spazi fieristici e di manifestazioni fieristiche) ammesse dal citato articolo 4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 e richiamate dalla stessa AGCM e, solamente in modo "non prevalente" (come "secondarie"), altre "attività connesse o complementari", quali quelle di "allestimenti fieristici";
- e) conseguentemente - anche a prescindere da quanto sopra spiegato, con riferimento alla qualificazione di RC, alle precedenti lettere "a" e "b" - l'attività prevalentemente fieristica statutariamente prevista ed effettivamente svolta da I.E.G. è già perfettamente coerente con quanto previsto dal D.Lgs.175/2016 e, conseguentemente, non occorre alcuna modifica del relativo oggetto sociale statutario, né alcuna dismissione della partecipazioni da essa detenute nel settore degli allestimenti fieristici.

Infine, in termini più generali, non si può, purtroppo, non rilevare la forte "anomalia" del comportamento tenuto fino ad oggi da AGCM (che - si ricorda - dovrebbe essere una autorità indipendente) che - presumibilmente "flettendosi agli interessi" di due associazioni di categoria ("FederlegnoArredo"¹² e "ASAL) che le hanno denunciato, senza alcun fondamento, una presunta violazione, da parte di IEG, dei principi di concorrenzialità, ma non riuscendo, evidentemente, a contestare formalmente ed adeguatamente tale asserita violazione direttamente al relativo presunto responsabile (IEG), come sarebbe stato e sarebbe logico - ha contestato e, nonostante la chiara sentenza avversa finora ottenuta, contesta ancora, maldestramente ed impropriamente,

¹¹ Mediamente, nell'ultimo quinquennio di cui sono disponibili ad oggi i bilanci (2016-2020), circa il 67% dei ricavi di I.E.G. è derivato dalle due attività fieristiche indicate dall'AGCM ("*gestione degli spazi fieristici*" e "*organizzazione di fiere*").

¹² Federlegno ha tentato di costituirsi nel giudizio amministrativo di primo grado con "*atto di intervento ad adiuvandum*" (con "intervento adesivo" rispetto all'impugnazione formulata da AGCM), ma il suo intervento è stato giudicato inammissibile dal T.A.R. E.R., che ha ritenuto che tale associazione disponesse già di espressa autonoma legittimazione ex lege ad impugnare gli atti ritenuti lesivi degli interessi diffusi di cui è portatrice e dunque che sarebbe stata pienamente legittimata a proporre ricorso in via principale avverso i provvedimenti impugnati dall'AGCM, e avrebbe dovuto farlo nei tempi ordinari previsti dalla legge, abbondantemente scaduti, e non in quelli più lunghi concessi all'AGCM dalla norma speciale a tutela della concorrenza (L.287/1990).

Rimini Holding S.p.A.

la legittimità degli atti amministrativi di tre PP.AA. che, nell'esame delle rispettive partecipazioni societarie, non avrebbero rilevato, con riferimento a quelle detenute in IEG, tale "criticità" e conseguentemente non si sarebbero adoperate per "correggerla e superarla" ai sensi di un'altra norma (D.Lgs.175/2016), anch'essa posta (anche, non solamente) a tutela della concorrenza, ma senza, peraltro, esplicitare né argomentare nel merito tale presunta violazione, se non con considerazioni molto vaghe e quasi "apodittiche"¹³ (tanto da rasentare la "lite temeraria") e, soprattutto, sconfinando in un campo (quello della verifica dell'aderenza delle partecipazioni societarie detenute da tali PP.AA. ai rispettivi fini istituzionali) che non le compete minimamente, in quanto, per espressa previsione della medesima norma, compete invece ad un altro soggetto pubblico (la specifica "struttura di monitoraggio e controllo" istituita, dalla stessa norma, presso il M.E.F.), che finora nulla ha eccepito in merito.

In quest'ottica:

- a) AGCM ha completamente trascurato la sentenza del T.A.R. E.R. sopra indicata - ad essa completamente sfavorevole, ma non definitiva e da essa impugnata di fronte al Consiglio di Stato - presumibilmente con l'auspicio che possa essere da questo annullata e ribaltata prossimamente, nel giudizio di secondo grado da essa intentato, e, conseguentemente, nelle more di tale giudizio, si presume che continuerà insistentemente a sostenere la propria teoria, anche con riferimento ai successivi "piani di razionalizzazione periodica" (alias "documenti unitari") dei tre soci pubblici di RC, a partire da quello del 2020, qui in discussione;
- b) tale comportamento di AGCM - definito "pervicace" dalla sentenza del T.A.R. E.R. sopra richiamata e, di fatto, quasi "persecutorio" nei confronti dei tre soci pubblici in questione (e che, peraltro, comporta "oneri" da parte di ben sei diversi soggetti pubblici¹⁴), potrà presumibilmente cessare solamente con una sentenza definitiva (di secondo grado) ad essi favorevole, che pertanto si auspica intervenga quanto prima.

Nelle more di tale sentenza, il sottoscritto ritiene pertanto che:

- 1) per le considerazioni e le motivazioni in gran parte già ampiamente argomentate nel "Documento unitario 2020", riepilogate ed integrate sopra, finora apparentemente completamente trascurate da

¹³ AGCM si limita ad affermare quanto segue: *"Anche sotto il profilo concorrenziale, dunque, si ritiene che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016 debba essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che quella che rappresenta una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato. In tale senso, le partecipazioni detenute da I.E.G. in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell'art.4 del D.Lgs.175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l'organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvenivano motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato".*

¹⁴ Ci si riferisce - oltre ai tre soci pubblici di RC - anche alla stessa AGCM e ai due giudici amministrativi da questa invocati (T.A.R. E.R. e Consiglio di Stato).

Rimini Holding S.p.A.

AGCM, ma integralmente confermate dalla sentenza n.858/01 del 10/12/2018 del T.A.R. E.R., i profili di "contrasto con le vigenti norme di legge" rilevati dalla stessa AGCM, nel proprio parere del 23/03/2021, non sussistano e NON sia quindi necessario imporre ad I.E.G. di dismettere la partecipazione da essa detenuta in "Prostand s.r.l." (come sopra già detto "Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l." non esiste più già dal 31/03/2019), né di modificare il proprio statuto sociale (tale seconda "imposizione", quand'anche risultasse davvero necessaria - come sostenuto dall'AGCM - non sarebbe comunque materialmente possibile, da parte della sola RC, ma richiederebbe la condivisione - nell'assemblea straordinaria dei soci di IEG - del voto determinante di altri soggetti ulteriori e diversi da RC, in quanto quest'ultima non detiene e non ha mai detenuto la quota di voti - 2/3, pari al 66,67% - statutariamente necessaria ad approvare tale deliberazione assembleare¹⁵, a dimostrazione ulteriore, qualora occorresse, del mancato controllo, anche da parte della stessa RC, di tale "aspetto di governance" di I.E.G.);

2) al contrario, sia quindi necessario ed opportuno che il Comune di Rimini, socio unico di RH, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, approvi:

2.a) prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2020" (e, in particolare, della "proposta di ricognizione 2020" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G.) e, conseguentemente, del "Documento unitario 2020" (e, in particolare, della "ricognizione 2020" in essa contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvata con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020;

2.b) l'integrale rigetto dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S4152 del 23/03/2021 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto e la resistenza nell'eventuale giudizio che AGCM dovesse intraprendere a seguito del rigetto proposto;

2.c) per "economia della propria azione amministrativa", a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza"), l'integrale rigetto preventivo degli eventuali ulteriori rilievi (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli da essa finora mossi sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "Documento unitario 2019") che AGCM dovesse reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "Documenti unitari" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e, conseguentemente, la mancata adesione a

¹⁵ La quota di voti inizialmente detenuta da RC in seno all'assemblea dei soci di I.E.G., pari al 66,03% - comunque già inferiore a quella del 66,666% (2/3) necessaria a tal fine - si è, infatti, ulteriormente ridotta al 57% circa, a seguito della intervenuta maturazione del diritto di "voto maggiorato" in capo ad altri soci diversi da RC.

Rimini Holding S.p.A.

quanto da essa eventualmente richiesto in tal senso e la resistenza negli eventuali giudizi che AGCM dovesse intraprendere a seguito del rigetto in questione, fatto salvo il caso in cui tali eventuali futuri rilievi "reiterati" dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva¹⁶,

- 3) ai sensi del vigente *"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023"* del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 23/03/2021 ed applicabile anche alla RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata al Comune di Rimini, consista nel confermare la piena legittimità e correttezza di un proprio fondamentale "documento guida" in materia di partecipazioni societarie comunali (il *"documento unitario 2020"*) e nel rigettare il parere di AGCM, in quanto gravemente erroneo, sia in diritto, sia in fatto.

Pertanto, **per tutte le motivazioni e le valutazioni sopra esposte, il sottoscritto**

PROPONE

al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare:

- a) **prima al proprio interno, poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "g", del vigente statuto di RH) di prossima imminente celebrazione, l'integrale conferma della "Proposta di documento unitario 2020" formulata dal sottoscritto in data 26/11/2020 (e, in particolare, della "Proposta di ricognizione 2020" in essa contenuta, con particolare riferimento alla mancata inclusione, in essa, di I.E.G. s.p.a.) e, conseguentemente, l'integrale conferma del "Documento unitario 2020" (e, in particolare, della "Ricognizione 2020" in esso contenuta e, nello specifico, della mancata inclusione in essa di I.E.G.) approvato con la precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020;**
- b) **l'integrale rigetto, da parte del Comune di Rimini, dei rilievi formulati dall'AGCM con il proprio parere rif. n.S4152 del 29/03/2021 e, conseguentemente, la mancata adesione a quanto da essa richiesto e la resistenza nell'eventuale giudizio che l'AGCM dovesse intraprendere a seguito del rigetto qui proposto;**

¹⁶ Questa proposta, che ha lo scopo evidente di evitare al Comune la produzione di eventuali ulteriori atti amministrativi (quali, ad esempio, deliberazioni di Consiglio Comunale, su preventiva "relazione-proposta" del sottoscritto amministratore unico di RH) di conferma dei propri "documenti unitari" futuri e di rigetto delle future censure su di essi eventualmente ulteriormente mosse da AGCM e sostanzialmente analoghe a quelle - errate e già confutate anche dal giudice amministrativo di primo grado - da essa già formulate finora sui documenti del 2019 e del 2020, presuppone, evidentemente, che AGCM, in futuro, reiteri quasi "pedissequamente" tali rilievi, cosa che, per quanto apparentemente inverosimile, non è in realtà da escludere a priori, proprio a fronte dell'atteggiamento "pervicace", già chiaramente dimostrato dalla stessa Autorità, già evidenziato.

Rimini Holding S.p.A.

- c) a parziale rettifica di quanto previsto con la propria precedente D.C.C. n.63 del 15/12/2020 (nella parte in cui si prevedeva che <<ove nelle successive fasi di verifica del "Documento unitario 2020" da parte delle competenti autorità", fossero state "rilevate criticità non superabili, il Consiglio Comunale sarebbe stato "prontamente investito della questione per i provvedimenti di competenza"),
- c.1) l'integrale rigetto preventivo degli eventuali ulteriori rilievi (sostanzialmente analoghi - per argomento e relativa motivazione - a quelli da essa finora mossi sui "documenti unitari 2019 e 2020" dell'ente, sia con i propri pareri, sia negli atti del giudizio amministrativo relativo al "Documento unitario 2019") che AGCM dovesse reiterare, in qualunque modo (con pareri, note, ricorsi, ecc.) sui futuri "Documenti unitari" (o atti analoghi) del Comune di Rimini e, conseguentemente,
- c.2) la preventiva mancata adesione a quanto da essa eventualmente richiesto in tal senso e
- c.3) la preventiva decisione di resistenza negli eventuali giudizi che AGCM dovesse intraprendere a seguito del rigetto in questione, fatto salvo il caso in cui tali eventuali futuri rilievi "reiterati" dovessero essere accolti da una eventuale futura sentenza amministrativa definitiva.

L'amministratore unico
dott. Paolo Faini



Documenti a corredo:

- a) elenco soci, amministratori e controllori di RC;
- b) elenco soci, amministratori e controllori di I.E.G.;
- c) sentenza n.858/01 del 10/12/2018 del T.A.R. E.R.;
- d) estratto (relativo all'oggetto sociale) dello statuto vigente di I.E.G.;
- e) composizione dei ricavi di I.E.G. nel quinquennio 2016-2020.

Documento a corredo a

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "RIMINI CONGRESSI S.R.L."

COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 RIMINI HOLDING S.P.A.	32.811.435,00	31,81%
2 CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA	29.976.948,00	29,06%
3 PROVINCIA DI RIMINI	29.438.176,00	28,54%
4 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.	10.686.105,00	10,36%
5 AIA PALAS SOC. CONSORTILE A R.L.	242.303,00	0,23%
TOTALI	103.154.967,00	100,00%

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica	
			Inizio	Termine
1) Gabellini Marino	Assemblea dei soci	Amministratore unico	06/07/2020	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2022

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE Sindaci in carica	Nominato o Designato da ⁽¹⁾	Carica	Durata carica		REVISIONE LEGALE DEI CONTI
			Inizio	Termine	
1) Fidelibus Federico	C.C.I.A.A. di Rimini	Presidente			
2) Muratori Simona	Provincia di Rimini	Sindaco effettivo			PRICEWATERHOUSE- COOPERS SPA
3) Sarti Silvia	<i>Rimini Holding spa</i>	Sindaco effettivo	16/07/2018	Fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2020	<u>Durata carica:</u> dal 02/07/2019 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2021
4) Damiani Paolo	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			
5) Brancaleoni Antonella	Assemblea dei soci	Sindaco supplente			

Note alle tabelle "Organi Amministrativi" e "Organi di Controllo":

1) Elenco dei Soggetti che hanno nominato o designato il proprio rappresentante nel Cda e/o negli organi di controllo. In carattere normale si identifica il Socio che ha effettuato la nomina, in corsivo quello che ha effettuato la designazione.

Documento a corredo b

ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI DI "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A."**COMPAGINE SOCIETARIA****QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE**

	N° Azioni ⁽¹⁾	Valore nominale	%
RIMINI CONGRESSI S.R.L. ⁽²⁾	15.213.126	25.710.182,94	49,29%
VICENZA HOLDING S.P.A.	5.864.198	9.910.494,62	19,00%
REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.450.001	2.450.501,69	4,70%
soci privati (mercato)	8.336.872	14.089.313,68	27,01%
TOTALI	30.864.197	52.214.897,00	100,00%

Note:

(1) Valore nominale di una singola azione: € 1,69

(2) Rimini Congressi s.r.l. dispone del 55,86% di tutti i voti esprimibili in assemblea dei soci di IEG ("voto maggiorato"), al 02/09/2020. Fonte: sito web della società consultato il 22/04/2021

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Cagnoni Lorenzo	Presidente	27/04/2018	
2) Peraboni Corrado Arturo	Amm.re delegato	18/12/2019	
3) Sebastiano Fabio	Consigliere	30/04/2019	
4) Ermeti Maurizio Renzo	Consigliere	27/04/2018	
5) Della Rosa Daniela	Consigliere	27/04/2018	Fino alla approvazione del bilancio per l'esercizio 2020
6) Guerrini Catia	Consigliere	27/04/2018	
7) Sandrini Simona	Consigliere	27/04/2018	
8) Ridolfi Valentina	Consigliere	27/04/2018	
9) Bianchi Alessandra	Consigliere	08/06/2020	

ORGANI DI CONTROLLO

Sindaci in carica	Carica	Durata carica		Revisione legale dei conti
		Inizio	Termine	
1) Peterzoli Alessandra	Presidente	08/06/2020	Fino	PRICEWATER- HOUSECOOPERS SPA
2) Petrucci Marco	Sindaco effettivo	08/06/2020	all'approvazione del bilancio per	Durata carica: dal
3) Conti Massimo	Sindaco effettivo	08/06/2020	l'esercizio 2022	17/10/2018
4) Montemaggi Meris	Sindaco supplente	08/06/2020		fino al 17/10/2027
5) Renna Luisa	Sindaco supplente	08/06/2020		(9 anni)

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
'class.' 001.012001	
Documento Principale	

Pubblicato il 28/12/2020



N. 00858/2020 **REG.PROV.COLL.**
N. 00346/2020 REG.RIC.
N. 00352/2020 REG.RIC.
N. 00356/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Ricci, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Italian Exhibition Group S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi
e Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

FederlegnoArredo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Pinnaro', Mauro
Colantoni e Gianluca Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Colantoni in Roma, via Bocca di Leone 78;

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

contro

Camera di Commercio della Romagna - Forlì- Cesena e Rimini, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Italian Exhibition Group S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi e Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

FederlegnoArredo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Pinnaro', Mauro Colantoni e Gianluca Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Colantoni in Roma, via Bocca di Leone 78;

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2020, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

contro

Provincia di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Loli
in Bologna, via Vaccaro 6;

nei confronti

Italian Exhibition Group s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Aicardi
e Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

FederlegnoArredo, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Pinnaro', Mauro
Colantoni e Gianluca Taddeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Colantoni in Roma, via Bocca
di Leone 78;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 346 del 2020:

- della deliberazione n. 80 del 17/12/2019 del Comune di Rimini, recante il Documento unitario 2019, e relativi allegati, composto da: 1) relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017); 2) ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018 e p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse;
- nonché per l'annullamento della delibera comunale del 16 aprile 2020 n. 12 e ogni atto presupposto e connesso, anche non cognito.

quanto al ricorso n. 352 del 2020:

- della delibera Presidenziale d'urgenza n. 9 del 20 dicembre 2019 recante "Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì, Cesena, Rimini ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016" e relativi allegati); e ii) della delibera di Giunta n. 93 del 17 dicembre 2019, recante il

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 001.012001	
Presente in SPAD	

relativo “Piano operativo” e relativi allegati nonché ogni atto presupposto e connesso, anche non cognito, nonché della delibera della Camera di Commercio del 10/03/2020 con cui ha disatteso le indicazioni dell’Autorità Garante.

quanto al ricorso n. 356 del 2020:

-della deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 34 del 19 dicembre 2019 contenente la “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018” e relativi allegati e della deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 4 del 7 maggio 2020 recante “Conferma revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo” nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente non cognito.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rimini, di Italian Exhibition Group s.p.a., della Camera di Commercio della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini e della Provincia di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso iscritto al Rg n. 346/2020 l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha impugnato il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie deliberato ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 175/2016 dal Comune di Rimini per l'anno 2019, approvato con delibera consiliare n. 80 del 17 dicembre 2019, con cui si è disposto il mantenimento da parte del Comune - per mezzo della società Italian Exhibition Group S.p.A. - di partecipazioni nel settore dell'allestimento di stand e di organizzazione di eventi in generale. Tali

partecipazioni, a detta del parere dell'AGCM espresso ai sensi dell'art. 21-bis c. 2 L.287/90, dovrebbero viceversa essere dismesse, perché il loro mantenimento, "può determinare degli indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici".

Esponde la ricorrente che Italian Exhibition Group (IEG) s.p.a. è una società pubblica, quotata in borsa dal 19 giugno 2019, il cui oggetto sociale è costituito dall'organizzazione di eventi fieristici, controllata da Rimini Congressi s.r.l. che, a sua volta, è società detenuta per il 35,8 % da Rimini Holding s.p.a. (controllata al 100% dal Comune di Rimini) per il 32,50 % dalla Camera Commercio della Romagna e per il 31,92 % dalla Provincia di Rimini. La IEG s.p.a. a sua volta detiene il 60 % del capitale della società Prostand s.l.r. esercente l'attività di allestimento di stand fieristici e, per il tramite di quest'ultima, del 100 % della Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.

Il suesposto assetto societario è stato oggetto di specifici rilievi da parte della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna mediante la delibera n. 126/2018, con particolare riferimento alla Rimini Congressi s.r.l. ritenendo necessaria l'inclusione tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute ovvero Italian Exhibition Group e le società partecipate Prostand s.l.r. e Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l..

A sostegno del gravame, proposto ai sensi della legittimazione straordinaria riconosciuta dall'art. 21-bis legge 287/1990, l'AGCM ha dedotto articolato motivo così riassumibile:

Violazione dei principi generali desumibili dal d.lgs. n. 175 del 2016 - Violazione e falsa applicazione degli art. 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 - Violazione della libertà di iniziativa economica e dei principi di libera concorrenza, di cui all'art. 41 e 117 della Costituzione: risulterebbe violato il TU sulle società pubbliche e in particolare l'art. 4 comma 7 il quale dispone espressamente che "sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 001.012001	
Data di deposito: 28/04/2021	

prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione ~~di eventi fieristici~~; - la gestione degli spazi fieristici e l'organizzazione di tali manifestazioni appaiono sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo dello scopo perseguito, alle altre attività che le pubbliche amministrazioni possono perseguire attraverso partecipazioni societarie, ossia quelle definite dall'art. 4, comma 1, come "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"; - sotto il profilo concorrenziale, l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 7, del D.lgs. 175/2016 dovrebbe essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare che una speciale prerogativa concessa dal legislatore si estenda oltre le intenzioni della norma, fino a comprendere al suo interno servizi diversi e facilmente reperibili sul mercato; la violazione della predetta regola avrebbe dunque un evidente impatto sotto il profilo concorrenziale, in quanto suscettibile di condizionare lo svolgersi della dinamica competitiva, determinando indebiti vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici; - le partecipazioni detenute da IEG in società che svolgono servizi ulteriori, quali quelli dell'allestimento di stand per fiere, per congressi ed eventi in generale, non appaiono rientrare nel dettato del menzionato comma 7 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016. Si tratta, infatti, di servizi che, pur riguardando anche l'organizzazione delle fiere, non appaiono direttamente ascrivibili alle sopra richiamate finalità istituzionali, e per i quali non si rinvergono motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato.

E' intervenuta *ad adiuvandum* l'associazione FederlegnoArredo che ricomprende le aziende operanti nel settore dell'allestimento e della fornitura di beni e servizi nelle fiere e nelle mostre, lamentando la violazione del proprio interesse alla concorrenzialità del settore.

Si è costituito il Comune di Rimini eccependo l'infondatezza del gravame, evidenziando in sintesi: - la società I.E.G., controllata da una società (Rimini Congressi) priva di "controllo pubblico" o, nella peggiore (non creduta) ipotesi, "a controllo pubblico congiunto" (non monocratico), non costituiva (e non costituisce

tuttora) una “partecipazione societaria indiretta”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera “g”, D.lgs. 175/2016, e quindi non doveva essere inserita nella “ricognizione” stessa e, conseguentemente, nell’eventuale p.d.r.p. 2019; - l’art. 4, comma 7, D.lgs. 175/2016 prevede che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società “aventi per oggetto “prevalente” (si noti: non esclusivo) la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici”, consentendo, quindi, a tali società, evidentemente, anche lo svolgimento, diretto o indiretto (attraverso la detenzione di partecipazioni in altre società, quali, nel caso specifico, le due esaminate da AGCM), sia pure in via non prevalente, di altre attività, ad esse connesse (come, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, quelle di “allestimento di stand fieristici” esaminate nel caso specifico); - dal 19 giugno 2019 I.E.G. ha le proprie azioni ordinarie quotate al M.T.A. (Mercato Telematico Azionario) di Borsa Italiana e quindi da tale data non è più soggetta, per espressa disposizione del D.lgs.175/2016 (art. 1, comma 5), alla maggior parte delle disposizioni del medesimo D.lgs. 175/2016, e, in particolare, a quelle degli articoli 24 e 25 (relative, rispettivamente, alla “revisione straordinaria 2017” e alla “razionalizzazione periodica anni 2018 e seguenti”) e a quelle dell’art.4 (relative alle partecipazioni societarie detenibili dalle pubbliche amministrazioni), invocate, invece, direttamente o indirettamente, dall’AGCM, nel proprio parere del 4 febbraio 2020; conseguentemente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le considerazioni e le valutazioni formulate da RH e dall’Ente, sopra riportate, dovessero risultare errate, l’intervenuta quotazione avrebbe comunque “sanato”, a far data dal 19 giugno 2019, la situazione di IEG.

Si è costituita in giudizio Italian Exhibition Group (IEG) s.p.a sollevando articolate eccezioni in rito, così riassumibili: a) irricevibilità del ricorso perché già nel giugno 2018 l’AGCM era a conoscenza degli elementi rilevanti per proporre l’azione di annullamento; b) inammissibilità per difetto di legittimazione, non indicando l’Autorità ricorrente gli specifici effetti anticoncorrenziali prodotti dalle deliberazioni gravate; c) inammissibilità ai sensi dell’art. 34 c. 2 c.p.a. vertendo

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 001.012004	
UPAL	

l'azione proposta su poteri autoritativi non ancora esercitati in ordine al mantenimento o alle dismissioni delle partecipazioni contestate. Quanto al merito ha eccepito l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" dedotti, così sintetizzabili: - posto che la nozione di controllo ai sensi dell'art 2 c. 1, lett b) e m) del testo unico sulle società pubbliche va ricercata nell'art. 2359 c.c., il Comune di Rimini partecipa alla società IEG ma non la controlla né individualmente né congiuntamente, non bastando all'uopo comportamenti concludenti, dovendo il controllo in senso civilistico risultare da atti formali; - il TU non si applica alle società pubbliche quotate in borsa a prescindere dal momento in cui ciò avviene, fermo restando la specifica disciplina transitoria che però qui sarebbe del tutto irrilevante; - l'allestimento degli stand fieristici sarebbe attività connessa e complementare non vietata dall'art. 4 comma 7 TU; - l'attività fieristica è normale attività di impresa, liberalizzata, in seguito alla fondamentale decisione della Corte di Giustizia UE (15 gennaio 2002 causa C-439/99): - non essendo gli operatori fieristici secondo giurisprudenza pacifica organismi di diritto pubblico, alle società come la IEG non può essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse.

Con memoria l'odierna interveniente ha replicato alle suesposte eccezioni in rito ed insistito per l'accoglimento del gravame, bastando per il controllo pubblico comportamenti concludenti, e comunque potendosi esso presumere dalla mera maggioranza della partecipazione pubblica, secondo la delibera n. 859 del 25 settembre 2019 assunta dall'ANAC. Quanto alla questione della quotazione in borsa le partecipazioni societarie sono comunque avvenute in periodo precedente la quotazione e dunque "ratione temporis" "contra ius" senza alcun effetto sanante.

Anche AGCM ha replicato a tutte le eccezioni in rito.

La difesa della IEG s.p.a., di contro, ha insistito sull'eccepita inammissibilità dell'intervento adesivo, sia in quanto soggetto cointeressato legittimato all'impugnativa autonoma sia perché l'interesse diffuso azionato non sarebbe

comune a tutta la categoria, potendo tra gli associati **esercizi imprese aventi** interesse a entrare o restare in gruppi societari che svolgono attività di gestione di spazi fieristici.

2. - Con secondo ricorso iscritto al Rg. 352/2020 AGCM ha impugnato la delibera presidenziale d'urgenza n. 9 del 20 dicembre 2019 della Camera di Commercio della Romagna – Forlì, Cesena, Rimini recante “Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016” e relativi allegati, deducendo motivi identici a quelli veicolati con il ricorso Rg 346/2020.

Si è costituita la Camera di Commercio della Romagna - Forlì, Cesena, Rimini sollevando eccezioni in rito di irricevibilità ed inammissibilità del gravame analoghe a quelle descritte in riferimento al primo ricorso.

Si è costituita anche la IEG s.p.a. sollevando identiche eccezioni processuali e comunque eccependo l’infondatezza nel merito della pretesa azionata.

Ha spiegato anche in tal ricorso intervento adesivo FederlegnoArredo.

3. - Con terzo ricorso iscritto al Rg. 356/2020 AGCM ha infine impugnato la deliberazione del Consiglio della Provincia di Rimini n. 34 del 19 dicembre 2019 contenente la “Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018” nonché la deliberazione n. 4 del 7 maggio 2020 recante “Conferma revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e riscontro al parere dell'AGCM sul medesimo”, deducendo motivi del tutto analoghi a quelli introdotti con i primi due ricorsi in esame.

Si è costituita la Provincia di Rimini sollevando eccezioni in rito di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse analoghe a quelle descritte in riferimento al primo ricorso.

Si è costituita anche la IEG s.p.a. sollevando identiche eccezioni processuali e comunque eccependo l’infondatezza nel merito della pretesa azionata.

Ha spiegato anche in tal ricorso intervento adesivo FederlegnoArredo.

All’udienza pubblica del 10 dicembre 2020, uditi i difensori da remoto come da

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 001.012001	
cipale	

verbale d'udienza, tutti i tre ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità delle deliberazioni con cui il Comune di Rimini, la Camera di Commercio della Romagna - Forli, Cesena, Rimini e la Provincia di Rimini hanno stabilito di mantenere, nei rispettivi piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 d.lgs. 175/2016, partecipazioni (per mezzo della partecipata Italian Exhibition Group s.p.a.) in società operanti nel settore dell'allestimento di stand ed organizzazione di eventi, non adeguandosi al parere espresso ex art. 21 bis c. 2 L.287/90 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Segnatamente la Italian Exhibition Group (IEG) s.p.a. è una società pubblica, quotata in borsa dal 19 giugno 2019, il cui oggetto sociale è costituito dall'organizzazione di eventi fieristici, controllata da Rimini Congressi s.r.l. che a sua volta è società detenuta per il 35,8 % da Rimini Holding s.p.a. (controllata al 100% dal Comune di Rimini) per il 32,50 % dalla Camera Commercio della Romagna e per il 31,92 % dalla Provincia di Rimini. La IEG, a sua volta, detiene il 60 % del capitale della società Prostand s.l.r. esercente l'attività di allestimento di stand fieristici e per il tramite di quest'ultima del 100 % della Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.

2. - L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato con tre distinti ricorsi le suddette deliberazioni, avvalendosi della legittimazione straordinaria riconosciutale dall'art. 21 bis legge 287/90 secondo cui "1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2.1 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato,

nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni."

L'AGCM ha ritenuto, in sintesi, quanto deliberato dalle amministrazioni resistenti in tema di revisione delle società partecipate in contrasto con il disposto di cui all'art. 4 comma 7 del d.lgs. 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ravvisando la sussistenza del controllo su Rimini Congressi s.r.l. e indirettamente su IEG s.p.a., Prostand s.l.r. e Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l., lamentando presunti vantaggi anticoncorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici.

3. - In "*limine litis*" va disposta ai sensi dell'art. 70 c.p.a. la riunione dei tre ricorsi in esame per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

4. - Preliminarmente ritiene il Collegio di poter prescindere, per ragioni di economia processuale, dall'esame delle pur articolate eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti e da Italian Exhibition Group s.p.a., essendo tutti i riuniti ricorsi infondati nel merito.

5. - Deve anzitutto dichiararsi per tutti e tre i ricorsi l'inammissibilità dell'intervento adesivo della FederlegnoArredo.

Detta associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale dispone di espressa legittimazione *ex lege* ad impugnare gli atti lesivi degli interessi diffusi, secondo il disposto di cui all'art. 4 c. 2, della legge 180/2011 ed è dunque pienamente legittimata a proporre ricorso in via principale avverso i provvedimenti qui impugnati dall'AGCM.

Per giurisprudenza prevalente, come noto, è inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* spiegato nel processo amministrativo da chi sia *ex se* legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 001.012001	

deve essere azionato mediante proposizione di ricorso ~~principale nei prescritti~~ termini decadenziali (*ex plurimis* Consiglio di Stato sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5596; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 9 febbraio 2018, n. 225).

5.1. - Ne deriva l'inammissibilità dell'intervento adesivo.

6 .- Venendo al merito giova premettere che con il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 (t.u.s.p.) sono stati disciplinati vari aspetti delle società pubbliche, tra cui per quel che qui interessa le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, distinguendosi tra società a controllo pubblico (art. 1 lett. b) d) e m)) e a mera partecipazione pubblica (art. 1 lett. n)), senza tuttavia disciplinare il rapporto tra la partecipazione pubblica con i modelli e le categorie utilizzate dal codice civile, con particolare riferimento oltre alla causa, ai tipi di società ed allo scopo.

Con norma di sistema l'art. 1 comma 3 del Testo unico stabilisce che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato."

L'art. 2, comma 1 t.u.s.p., alla lett. m), definisce società a controllo pubblico «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)». La lett. b), a sua volta, per «controllo» intende, al primo periodo, «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile» e soggiunge, al secondo periodo, che «il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»

7. - In tale ambito la nozione di controllo deve giocoforza essere desunta dall'art. 2359 c.c. potendo essere o di tipo monocratico ovvero spettante ad un solo soggetto oppure in forma congiunta ai sensi della lett. m)., non essendovi disposizioni *ad hoc* di tipo derogatorio nel Testo unico.

Ai sensi del citato art. 2359 c.c. “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”

Sia in riferimento alla prima modalità di controllo c.d. di diritto, che alla seconda c.d. di fatto si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta.

La modalità di controllo sub 3) sussiste invece in presenza di vincoli contrattuali particolari, come in ipotesi di concessione, licenza di *know how*, somministrazione o *franchising* (Cassazione civ. sez. I, 27 settembre 2001, n. 12904).

7.1. - Ciò premesso, nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividano il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati, per l'assunzione delle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale” (Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801; T.A.R. Marche 11 novembre 2019, n. 695).

7.2. - Deve altresì evidenziarsi come il comma 7 dell'art. 4 del Testo unico detti specifiche disposizioni per il settore fieristico, stabilendosi che “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.....*omissis*.....”

8. - Tanto doverosamente premesso, occorre dunque stabilire se nel caso di specie sussistano elementi per affermare che la società Rimini Congressi (e poi indirettamente la IEG s.p.a.) sia sottoposta a controllo da parte dei soci pubblici ovvero del Comune di Rimini, Provincia di Rimini e Camera di Commercio della Romagna. Posto che nessuno dei tre soci pubblici esercita il controllo in forma

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Cass. 001.012001	

individuale, questione dirimente è stabilire se nella fattispecie sussista un controllo in forma congiunta frutto di specifiche alleanze tra i soci.

8.1. - Ritiene il Collegio incontestabile il dato fattuale della assoluta mancanza di disposizioni statutarie o pattizie che impongano ai soci pubblici l'assunzione di decisioni unanimi per le scelte strategiche della società, con ciò dovendosi gioco forza negare la sussistenza del controllo pubblico nel senso delineato dall'art. 2359 c.c..

Naturalmente, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento che caratterizzano l'attività anche privatistica di ogni pubblica amministrazione (*ex multis* Cassazione civile sez. II, 23 aprile 2014, n. 9219; id. sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Consiglio di Stato sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147) tali accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta ed essere preventivamente deliberati dall'organo competente di ciascuna Amministrazione (Corte Conti sez. riunite in sede giurisdiz. in speciale composizione, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL, punti 2.4. e 2.5) non essendo sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea (T.A.R. Marche, sez. I, 11 novembre 2019, nn. 624 e 695; Consiglio di Stato sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio Roma 19 aprile 2019, n. 5518).

8.2. - A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo aderendo alla tesi - invero completamente isolata in giurisprudenza - circa la configurabilità di un controllo congiunto a mezzo di comportamenti concludenti dunque a prescindere dalla formalizzazione di accordi, tesi che il Collegio non condivide per le ragioni già sopra esposte.

Anche poi a voler, per ipotesi, aderire a tal minoritario orientamento, va evidenziato come parte ricorrente non fornisca elementi atti a comprovare l'esistenza e la rilevanza dei presunti comportamenti concludenti determinanti il controllo societario, non potendosi all'uopo certo utilizzare l'identità delle difese in giudizio delle amministrazioni resistenti (per altro affidata a difensori diversi) né

tantomeno della società partecipata IEG, determinata dall'equivalenza delle posizioni sul piano sostanziale e processuale.

8.3. - Volendo prendere a riferimento - anche in questo caso soltanto ipoteticamente - il più ampio concetto di "collegamento sostanziale" tra imprese che in riferimento alla disciplina in materia di appalti pubblici comporta l'esclusione dalla gara (art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016) la valutazione operata dalla stazione appaltante circa l'unicità del centro decisionale richiede indizi connotati da gravità, precisione e concordanza (Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2020, n. 2426; id., 22 ottobre 2018, n. 6010; id., 16 febbraio 2017 n. 496; id., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2173; id., 23 dicembre 2014, n. 6379; id., sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189) nel caso di specie completamente carenti.

8.4. - Va dunque escluso l'elemento, posto a fondamento dell'azione esercitata dall'AGCM, del controllo pubblico da parte del Comune di Rimini, della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio Romagna della società partecipata Rimini Congressi e indirettamente delle società IEG s.p.a., Prostand s.l.r. e Colorcom Allestimenti Fieristici s.r.l.

9. - In secondo luogo deve senz'altro condividersi anche l'assunto delle amministrazioni resistenti secondo cui, diversamente da quanto pervicacemente sostenuto dall'Autorità, l'art. 4 comma 7 d.lgs. 175/2016 nel consentire alle società a partecipazione pubblica di gestire spazi fieristici e di organizzare eventi fieristici, necessariamente ammetta anche l'esercizio delle attività a queste intimamente connesse e complementari, tra le quali - per quanto qui interessa - l'attività di allestimento di stand fieristici.

E' agevole osservare come la norma ammetta testualmente la partecipazione delle amministrazioni pubbliche a società aventi per oggetto sociale "prevalente" e non già esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e quindi consenta a tali società di perseguire anche altri oggetti, purché non in via prevalente, sì che la lettura restrittiva pervicacemente sostenuta dall'Autorità appare irrimediabilmente cozzare contro il chiaro dato letterale della norma.

COMUNE DI RIMINI	A
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"	
Protocollo N.0130067/2021 del 28/04/2021	
Class. 003_012401	

9.1. - Ciò poi è tanto più vero in una attività come quello fieristica la quale quantomeno in seguito al fondamentale arresto della Corte di Giustizia UE (15 gennaio 2002 causa C-439/99) rappresenta una normale attività economica liberalizzata, caratterizzata dalla libera accessibilità da parte delle imprese operanti nel mercato (T.A.R. Sardegna sez. II, 5 ottobre 2012, n. 835) come peraltro sancito con la stessa legge quadro del settore fieristico n. 7/2001 (poi abrogata con legge n. 62/2005) nonché con la legge regionale Emilia Romagna 25 febbraio 2000 n. 12 recante "Ordinamento del sistema fieristico regionale" secondo cui (art. 1 comma 2) "L'esercizio dell'attività fieristica deve ispirarsi a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità. Gli esercenti l'attività fieristica sono operatori di mercato sottoposti alle regole di concorrenza».

In tale contesto concorrenziale appare pertanto pienamente condivisibile l'assunto della società IEG secondo cui alle società (come la IEG stessa) che operano nell'organizzazione e gestione di spazi fieristici non possa essere impedita una normale scelta imprenditoriale quale l'assunzione di partecipazioni in altre imprese che svolgono attività connesse.

9.2. - Può infine rilevare come gli operatori fieristici anche se in dominanza pubblica, per giurisprudenza del tutto pacifica, non rivestono ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'affidamento degli appalti pubblici la natura di organismi di diritto pubblico (Corte Giust. CE, 10 maggio 2001, in cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, punti 39-43; Cass. civ., Sez. un., 28 aprile 2019, n. 17567; Cass. civ., Sez. un., 4 aprile 2000, n. 97; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2012, n. 4025; id sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2764; id. sez. VI, 29 aprile 2008, n. 1913; id sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1267; T.A.R. Puglia, sez. II, 6 febbraio 2020, n. 205; T.A.R. Toscana, sez. I, 30 dicembre 2010, n. 6877; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. I, 23 novembre 2009, n. 2405; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 16 novembre 2009, n. 732; T.A.R. Veneto, sez. I, 9 maggio 2003, n. 2793; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 gennaio 2002, n. 194)

10. - Alla luce delle suesposte considerazioni tutti i tre ricorsi, come riuniti, sono infondati e vanno respinti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la novità e la complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando previa riunione sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2020 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO

Statuto aggiornato al 07-07-2020

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Codice fiscale: 00139440408

Allegato O all'atto N. 6266/4159

STATUTO DELLA SOCIETA'

"ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - CONTINUITA' CON L'ENTE AUTONOMO FIERA DI RIMINI E DENOMINAZIONE

1.1. La Società per azioni denominata "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.", risulta dalla trasformazione in Società per azioni del preesistente Ente Autonomo Fiera di Rimini, come deliberato dal suo Consiglio Generale il 27/02/2002 in attuazione della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 e dal successivo conferimento in essa dell'azienda comprendente le attività esercitate da Fiera di Vicenza S.p.A.

ART. 2 - SEDE

2.1. La Società ha sede in Rimini.
2.2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, deposito, magazzini ed uffici purché privi di stabile rappresentanza.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

Al fine di promuovere lo sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi, anche attraverso l'utilizzo e la gestione del quartiere fieristico, la Società ha per oggetto le seguenti attività:

- 4.1. gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici, convegnistici e spettacolistici, nonché dei servizi essenziali ad esso relativi quali servizi tecnici, informatici, promozionali, noleggio di attrezzature, ufficio stampa e centro affari;
- 4.2. progettazione, realizzazione, promozione e gestione di manifestazioni fieristiche a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale;
- 4.3. organizzazione e commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e relative associazioni di categoria;
- 4.4. promozione, organizzazione e gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero, anche non collegate con l'attività fieristica;
- 4.5. ogni altra attività connessa o complementare alle precedenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

Statuto aggiornato al 07-07-2020

- attività di ristorazione collettiva, sia direttamente che attraverso altri soggetti, intesa quale somministrazione di bevande e alimenti freschi, precotti e congelati, la preparazione di pasti caldi e freddi;
- attività di allestimenti anche fieristici, quali la costruzione, il noleggio e la vendita degli arredamenti, stand fieristici e articoli complementari; il deposito e la gestione di attrezzature e materiali di terzi per l'approntamento di stand e servizi accessori;
- operazioni di pulizia, facchinaggio e manutenzione, intese quale predisposizione di personale, attrezzature, automezzi e locali per il trasporto e lo spostamento di oggetti e materiali;
- attività di gestione di servizi logistici, tecnici, e di supporto relativi alla predisposizione di allestimenti tecnici, e al montaggio degli stand;
- attività di gestione dei parcheggi e aree di sosta;
- attività editoriale con esclusione comunque dell'edizione di quotidiani o periodici ad essi assimilati ai sensi della Legge numero 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- attività di vendita di spazi pubblicitari anche all'interno del quartiere fieristico.

4.6. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La Società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici e privati per l'esercizio di attività rientranti nell'ambito della propria attività.

La Società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- 1) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi;
- 2) rilasciare garanzie fidejussorie anche a favore di terzi.

4.7. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate per legge e quindi a mero titolo esemplificativo:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione e con la sola eccezione di quanto sopra disciplinato;
- lo svolgimento di attività, anche sotto forma di assistenza e consulenza, che la Legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti in Albi Professionali;
- lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi previsti dal D.Lgs. 58/1998 e/o dal D.Lgs 385/1993.

e) COMPOSIZIONE DEI RICAVI DI I.E.G. S.P.A. NEL QUINQUENNIO 2016-2019

Documento I.E.G. [Fonte: bilanci come da visura camerale]	anno riferimento valore	anno riferimento valore	anno riferimento valore	anno riferimento valore	anno riferimento valore
	2016	2017	2018	2019	2020
Bilancio ordinario	"Note esplicative alle note contabili" al bilancio d'esercizio 2016, sez. "Commento alle principali voce del conto economico", paragrafo "24) Ricavi", 2a tabella. [pag. 53 del bilancio depositato in CCIAA]	"Note esplicative alle note contabili" al bilancio d'esercizio 2017, sez. "Commento alle principali voce del conto economico", paragrafo "25) Ricavi", 2a tabella. [pag. 54 del bilancio depositato in CCIAA]	"Note esplicative alle note contabili" al bilancio d'esercizio 2018, sez. "Commento alle principali voce del conto economico", paragrafo "25) Ricavi", 2a tabella. [pag. 55 del bilancio depositato in CCIAA, corrispondente alla pag. 160 del documento originale]	"Note esplicative alle note contabili" al bilancio d'esercizio 2019, sez. "Commento alle principali voce del conto economico", paragrafo "27) Ricavi", 2a tabella. [pag. 58 del bilancio depositato in CCIAA, corrispondente alla pag. 277 del documento originale]	"Note esplicative alle note contabili" al bilancio d'esercizio 2020, sez. "Commento alle principali voce del conto economico", paragrafo "27) Ricavi", 2a tabella. [pag. 182 del bilancio pubblicato sul sito della società]
Attività "prevalente"- "aree espositive" [Determinato dividendo l'importo della voce "Aree espositive" per l'importo "Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni"]	59,64%	62,57%	64,14%	62,73%	89,92%
Media del periodo considerato	69,07%				
Bilancio consolidato	"Relazione degli Amministratori all'andamento della gestione" al bilancio 2017(*), paragrafo "Analisi dei dati economici consolidati riclassificati", tab. "Gruppo IEG - Valore della produzione per tipologia di attività" [pag. 90 del bilancio depositato in CCIAA]	"Relazione degli Amministratori all'andamento della gestione" al bilancio 2018(**), paragrafo "Analisi dei dati economici consolidati riclassificati", tab. "Gruppo IEG - Valore della produzione per tipologia di attività" [pag. 82 del bilancio depositato in CCIAA]	"Relazione degli Amministratori all'andamento della gestione" al bilancio 2018, paragrafo "Analisi dei dati economici consolidati riclassificati", tab. "Gruppo IEG - Valore della produzione per tipologia di attività" [pag. 82 del bilancio depositato in CCIAA]	"Relazione degli Amministratori all'andamento della gestione" al bilancio 2019, paragrafo "Analisi dei dati economici consolidati riclassificati", tab. "Gruppo IEG - Valore della produzione per tipologia di attività" [pag. 178 del bilancio depositato in CCIAA, corrispondente alla pag. 17 del documento originale]	"Relazione degli Amministratori all'andamento della gestione" al bilancio 2020, paragrafo "COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO", sez. "28) Ricavi da contratti con clienti", tab. sulla suddivisione dei ricavi per tipologia di attività [pag. 106 del bilancio pubblicato sul sito della società]
Attività "prevalente" - "eventi organizzati"	59,92%	66,45%	61,30%	54,70%	69,04%
Media del triennio	64,17%				
Media dei due dati	66,62%				
(*) Nella tabella di pag. 90 della relazione degli amministratori al bilancio 2016, il dato non è omogeneo con quelli degli anni a partire dall'esercizio 2017, in quanto fino al bilancio dell'esercizio 2016 non veniva disaggregata la voce "Attività fieristica". Pertanto il dato relativo al 2016 è quello riportato nell'analoga tabella inserita nel bilancio 2017, nella colonna "Saldo al 31/12/2016".					
(**) Nella tabella di pag. 90 della relazione degli amministratori al bilancio 2017 (commento anno 2017) il dato non è omogeneo con anno successivo per differenza di ricavi di euro 2.740 e viene più alta. Per prudenza si sceglie il dato del 2018, riferimento anno 2017, che è più basso (66,45% contro 69,98%)					